



Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale

FOCUS

Legge di stabilità 2013

54

31 gennaio 2013

*Direzione processo legislativo
Silvia Bertini*

*Settore studi documentazione e supporto giuridico legale
Aurelia Jannelli*

*A cura di:
Antonella Boffano, Alberto Crosio, Federica Moi, Claudia Parola*

*Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale*

Indice

<i>Premessa</i>	6
1. ANTIMAFIA (Art. 1, comma 189)	9
1.1 <i>CUD on line (comma 114)</i>	10
2. ENTI LOCALI	10
2.1 <i>Comuni montani (commi da 319 a 321)</i>	10
2.2 <i>Contributo all'ANCI (comma 386)</i>	11
3. EVASIONE FISCALE	11
4. FINANZA LOCALE	12
4.1 <i>Termine approvazione bilanci enti locali</i>	12
4.2 <i>Utilizzo plusvalenze derivanti da alienazioni immobili</i>	12
4.3 <i>Acconto fondo solidarietà comuni</i>	12
4.4 <i>Recupero statale dei debiti dovuti da enti locali</i>	12
5. FINANZA PUBBLICA	13
5.1 <i>Livello massimo del saldo da finanziare e del ricorso al mercato</i>	13
5.2 <i>Emissione titoli di stato</i>	14
5.3 <i>Monti-Bond</i>	15
6. FONDI	15
6.1 <i>Istituzione del fondo per ricerca e sviluppo (commi 95 – 97)</i>	15
6.2 <i>Riduzione dei fondi (commi 52 e 293)</i>	16
7. IMMOBILI P.A.	16
7.1 <i>Acquisto immobili da parte delle Pa (comma 138).</i>	16
8. INFRASTRUTTURE	17
8.1 <i>Infrastrutture ferroviarie</i>	17

8.2 Infrastrutture stradali.....	18
9. PARI OPPORTUNITA’	19
10. PATTO DI STABILITA’ INTERNO	19
10.1 Regioni	20
10.1.1 Contributo per il c.d. patto regionalizzato verticale (commi 122-126)	20
10.1.2 Regioni in squilibrio finanziario (comma 230)	21
10.1.3 Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (commi 117-118; 448-472)	23
10.1.3.1 Regioni a statuto ordinario	23
10.1.3.2 Esclusione di tipologie di spese (commi 452-453).....	25
10.1.3.3 Regioni a statuto speciale e province autonome (commi 118; 454- 469)	26
10.2 Sistema di monitoraggio e controllo (commi 445-446, 460, 461, 466, 471).....	28
10.2. 1 Enti locali	28
10.2.2 Regioni e province autonome	29
10.3 Sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno	30
10.3.1 Sanzioni agli enti locali per mancato rispetto del patto di stabilità interno (commi 439- 440; 447)	30
10.3.2. Sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte di regione e province autonome e misure antielusive (commi 462-465; 472)	32
10.4 Redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali (commi 428-438)	34
10.4.1 Redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali giudicati virtuosi (art. 1, commi 428- 431)	34
10.4.2 Disciplina per l’applicazione del patto di stabilità interno alle province e ai comuni (art. 1, commi 430-431).....	38
10.4.3 Modifica alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali (commi 432-438).....	39
10.4.3.1 Aggiornamento della base di calcolo dei saldi obiettivo.....	39
10.4.3.2 modifiche alle misure di flessibilità del patto di stabilità (commi 433- 437).....	40

10.4.3.3 Misure di premialità per gli enti locali (comma 438)	42
10.4.4 Applicazione del patto di stabilità agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso (comma 436)	43
10.4.5. Recupero somme a debito dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno (commi 128-130)	43
11. PARCHI.....	44
12. PENSIONI.....	44
12.1 Esodati (commi 231 – 235).....	44
12.2 Rivalutazione delle pensioni (comma 236)	46
12.3 Cumulo dei periodi assicurativi (commi 238 – 249)	46
13. PERSONALE DELLA P.A.	48
13.1 Lavoratori a tempo determinato nella P.a.: proroga dei contratti a tempo determinato (comma 400)	48
13.2 Lavoratori a tempo determinato nella P.a: procedure di reclutamento con riserva di posti e valutazione dell'esperienza professionale (comma 401).....	50
13.3 Passaggio di personale fra amministrazioni (commi 413-415).	51
13.4 Trattamento di fine servizio (commi 98 – 111)	52
13.5 Risparmi di spesa da parte degli enti previdenziali (comma 108)	56
14. POLITICHE SOCIALI	57
15. PROTEZIONE CIVILE CALAMITA' NATURALI.....	57
16. PROVINCE	58
16.1 La riforma delle province (comma 115).....	58
16.1.1. Quadro normativo precedente alle disposizioni di proroga della legge di stabilità.....	58
16.1.2 Mancata conversione del d.l 188/2012 e disposizioni della legge di stabilità	59
16.1.3 Riordino delle province: proroga del termine per l'emanazione del nuovo decreto	60
16.1.4 Funzioni delle province.....	62

16.1.5 Organi provinciali – disciplina transitoria	63
17. SPESE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	64
17.1 <i>Acquisto di mobili e arredi e divieto di acquisto di autovetture e stipula di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture (comma da 141 a 145).....</i>	64
17.2 <i>Convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari (commi 149-150)</i>	66
17.3 <i>Gas, energia e telefonia (commi 151-152)</i>	67
17.4 <i>Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche (commi da 146 a 148)</i>	67
17.5 <i>Razionalizzazione degli acquisti di beni servizi da parte della P.A. (commi da 153 a 155)</i>	68
17.6 <i>Riduzione della spesa degli enti territoriali</i>	69
17.7 <i>Tetto complessivo delle spese (commi da 449 a 459)</i>	70
18. SANITA'	71
18.1 <i>Acquisto di beni da parte di ASL e ospedali (comma 36)</i>	71
18.2 <i>Assistenza sanitaria (commi da 82 a 87)</i>	71
18.3 <i>Ospedali (comma 275)</i>	72
18.4 <i>Personale sanitario (comma 88)</i>	72
18.5 <i>Riduzione di spese nel settore sanitario (commi 131-136)</i>	73
19. TRASPORTI.....	75
19.1 <i>Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (comma 301)</i>	75
19.2 <i>Trasporto ferroviario - proroga blocco delle azioni esecutive contro società a partecipazione regionale – (comma 177)</i>	76
20. TRIBUTI E CANONI	76
20.1 <i>Accise</i>	77
20.2 <i>Canoni</i>	77
20.3 <i>IRAP</i>	78

20.4 IMU	78
20.5 IMU per gli immobili all'estero: IVIE	79
20.6 IVA.....	79
20.7 Addizionale regionale all'Irpef.....	80
20.8 Detrazioni Irpef	81
20.9 Incremento della produttività del lavoro	81
20.10 Tares: la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi	82
20.11 Tobin tax	84
21. WELFARE.....	86
21.1 Aiuti ai lavoratori licenziati (comma 314).....	86
21.2 Congedi parentali (comma 339).....	86
21.3 Contratti di solidarietà (comma 256).....	86
21.4 Fondi di solidarietà e Fondi per l'occupazione (commi da 251 a 254).....	87

Premessa

La Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 2012 ha approvato in via definitiva la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228)¹ e la legge di bilancio per l'anno finanziario 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 229).

Il progetto iniziale, ovvero il disegno di legge 5534 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"² è stato presentato il 16 ottobre 2012 e ha avuto conclusione anomala per stralcio deliberato il 18 ottobre 2012.

Il contenuto di tale testo è poi confluito nel disegno di legge 5534 bis trasmesso al Senato (DDL S. 3584) e poi in seconda lettura alla Camera (C. 5534-bis-B) per tornare al Senato il 20 dicembre 2012.³

Il disegno di legge di stabilità, nel testo **presentato alle Camere** prevedeva, nel 2013, l'allocazione (per circa 2,9 miliardi) del margine (due decimi di punto del PIL, pari a circa 3,1 miliardi) indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza⁴ tra la previsione tendenziale dell'indebitamento netto (-1,6%, che in termini strutturali si traduce in un avanzo pari allo 0,2% del PIL) e l'obiettivo programmatico (1,8%, che in termini strutturali configura il pareggio di bilancio).

Tale allocazione è rimasta sostanzialmente confermata nonostante le numerose modifiche apportate al disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare, che anzi, per i profili finanziari, hanno comportato un lieve miglioramento dei saldi.

Nel corso dell'esame presso le Camere, il testo è stato **modificato in numerosi e rilevanti aspetti**. In particolare la scelta di fondo è stata quella di sopprimere le norme che prevedevano la riduzione delle aliquote IRPEF applicabili ai primi due "scaglioni" di reddito (del 23 e del 27 per cento) di un punto percentuale e di utilizzare le relative risorse per l'eliminazione delle norme limitative di detrazioni e deduzioni fiscali, per la

¹ Il testo della legge è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 ed è reperibile alla pagina: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-29&atto.codiceRedazionale=012G0252&elenco30Giorni=false.

² Cfr. Corte dei Conti-Audizione sul disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534) (Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato) 23 ottobre 2012 reperibile alla pagina:

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_23_ottobre_2012_president_e_giampaolino.pdf.

³ Per approfondire il testo cfr. A.S. 3584-A - Schede di lettura sull'emendamento del Governo 1.700 - n. 708/3 del 20 dicembre 2012 reperibile alla pagina:

<http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/ID0025b.htm>.

⁴ La Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012 è reperibile alla pagina: http://www.tesoro.it/doc-finanza-pubblica/def/2012/documenti/Nota_DEF_2012-10-02.pdf

sterilizzazione del previsto incremento dell'aliquota IVA ridotta e per l'attuazione di interventi in favore delle famiglie e per la produttività e competitività delle imprese, con particolare riferimento alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro.

Il disegno di legge di stabilità 2013, nel testo **approvato dalla Camera dei deputati**, si componeva di tre articoli (per un totale di 210 commi), rispettivamente riguardanti:

- i risultati differenziali, le gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni (art. 1, composto di 121 commi);
- il finanziamento di esigenze indifferibili e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (articolo 2, composto di 43 commi);
- disposizioni in materia di entrate, fondi speciali e tabelle (articolo 3, composto di 46 commi).

Per gli aspetti finanziari, a seguito delle modifiche approvate dalla Camera, il provvedimento comportava, nel 2013, in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, una correzione netta – data dalla differenza tra la variazione netta delle entrate e la variazione netta delle spese – per un importo pari a circa 2,5 miliardi, mentre per gli anni successivi (2014 e 2015) gli effetti risultavano sostanzialmente neutrali.

Il testo **trasmesso dal Senato** – che per i profili finanziari confermava gli effetti del testo Camera, con un lieve miglioramento (circa 155 milioni annui per il triennio) sul saldo di indebitamento, si componeva di un unico articolo, strutturato in 554 commi.

Pertanto il testo iniziale del provvedimento⁵ è stato oggetto di una ampia rivisitazione, che, oltre a modificarne alcune delle impostazioni originarie, ne ha consistentemente aumentato i contenuti, pervenendo ad un **testo finale composto di un unico articolo, strutturato in 561 commi**.

La struttura e le materie del testo definitivo risultano ampliati, anche a seguito della confluenza nel disegno di legge dei contenuti di due decreti legge (i cui relativi disegni di legge di conversione erano all'esame del Senato):

- Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185 – A. S. 3549);
- Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea (decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216 – A. S. 3603).

⁵ Per una disamina più approfondita del testo originario e delle modifiche successivamente introdotte si rinvia alla pagina:
<http://www.camera.it/465?area=8&tema=660&16.+II+disegno+di+legge+di+stabilit%C3%A0+2013>.

Hanno inciso su tale ampliamento anche ulteriori circostanze, dato che il provvedimento:

- sospende per un anno gli effetti del riordino delle province disposto dal decreto-legge 5 novembre 2012, n. 18 (A. S. 3558);
- comprende numerose disposizioni di proroga termini.
- contiene modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) tra le quali, in particolare, una serie di articoli aggiuntivi all'articolo 16, in materia di giustizia;
- interviene sul decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Con riguardo alle principali **finalità** del provvedimento, le stesse sono così sintetizzabili:

- assicurare maggiori entrate e minori spese delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali, definendo il concorso alle minori spese di ciascuna amministrazione ed incidendo, tra l'altro, sul patto di stabilità interno;
- ridefinire alcuni aspetti di rilievo nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, quali ad esempio in materia di IMU e di modifiche alla fiscalità comunale;
- intervenire con discipline di carattere ordinamentale (ad esempio in materia di province, di istituzione di nuovi organismi, di misure patrimoniali preventive antimafia e di ricorribilità avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT);
- compensare il mancato incremento delle aliquote IVA a decorrere dal 1° luglio 2013;
- intervenire con misure di carattere sociale (per esempio in materia previdenziale e di non autosufficienza);
- regolare il settore del trasporto pubblico locale;
- realizzare interventi in vari territori colpiti da calamità naturali;
- contribuire alla Banca europea degli investimenti, a Fondi multilaterali di sviluppo, al Fondo globale per l'ambiente e ad altri organismi internazionali;
- recepire direttive europee in diversi settori;
- prorogare una serie di termini in scadenza o scaduti.

Per quanto attiene l'**efficacia temporale**, la maggior parte delle disposizioni è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche se non mancano misure destinate ad avere effetto negli anni successivi. In diversi casi, le misure previste non sono immediatamente operative perché demandano la loro attuazione a successivi adempimenti.

Si prevede inoltre l'altro l'adozione – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – di uno o più regolamenti governativi volti ad adeguare alle nuove previsioni introdotte dalla legge in esame.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse attuano le disposizioni della legge di stabilità nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. (comma 554)

Il *Focus* si propone di favorire una comprensione generale delle politiche economiche e finanziarie poste in essere, con particolare riguardo alle materie che hanno specifica rilevanza per le regione, gli enti locali e per la pubblica amministrazione.

A tal fine, il provvedimento è stato scorporato per macroaree di intervento, fornendo un approfondimento maggiore per le parti che riguardano il patto di stabilità, il personale della P. A., le province, le pensioni nonché la sanità.

1. ANTIMAFIA (Art. 1, comma 189)⁶

Il comma 189 dell'art. 1 introduce alcune modifiche al codice antimafia (d.lgs. 159/11 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”) aventi per oggetto essenzialmente la disciplina della confisca (art. 24), la destinazione dei beni e delle somme sequestrate (art. 48) e il loro regime fiscale (art. 51). In particolare viene stabilito:

- che gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione;

⁶ Sull'argomento si segnala il commento di Rosario Di Legami “Legge di stabilità e misure di prevenzione antimafia: prime osservazioni”, consultabile alla pagina: <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/penale/primiPiani/2013/01/legge-di-stabilita-e-misure-di-prevenzione-antimafia-prime-osservazioni-.html>

- che i beni mobili sequestrati, compresi quelli iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale alla polizia giudiziaria per l'impiego nella sua attività istituzionale o ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e a **enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale**.

1.1 CUD on line (comma 114)

Nell'ottica di una sempre maggiore dematerializzazione e al fine di semplificare i rapporti con i cittadini la legge di stabilità prevede che a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (Cud) in modalità telematica. Tuttavia rimane la facoltà del cittadino di richiedere la trasmissione del Cud in forma cartacea. La disposizione specifica che *“dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

2. ENTI LOCALI

2.1 Comuni montani (commi da 319 a 321)

A decorrere dal 2013, è istituito il **Fondo nazionale integrativo per i comuni montani**, classificati interamente montani sulla base dell'elenco predisposto dall'ISTAT, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 **da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socio-economico** (comma 319).

Il comma 320 stabilisce che, all'individuazione dei progetti finanziabili, si provvede entro il 30 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti; qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Il decreto provvede al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere

straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti nelle tipologie di cui al comma 321.

Tra queste si segnalano gli incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, i servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale; la raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti; la diffusione dell'informatizzazione e dei servizi di telecomunicazioni; il potenziamento e la valorizzazione del sistema scolastico; la valorizzazione delle risorse energetiche e idriche; la salvaguardia dell'ambiente; lo sviluppo del turismo e degli sport di montagna.

2.2 Contributo all'ANCI (comma 386)

Il comma 386 dispone che per gli anni 2013 e 2014, il contributo all'Anci è determinato in misura pari allo 0,6 per mille del gettito Imu sugli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune.

3. EVASIONE FISCALE

Il comma 299 dell'art. 1 stabilisce che a partire dal 2013 il Documento di economia e finanza contenga una **valutazione**, relativa all'anno precedente, **delle maggiori entrate** strutturali ed effettivamente incassate **derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale**.

Tali risorse, che comprendono anche quelle derivanti **dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni**, *al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo*, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

Il comma 300 dell'art. 1 abroga conseguentemente il comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*) che attribuiva al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di presentare al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno una relazione che definisse i *risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale*.

4. FINANZA LOCALE

4.1 Termine approvazione bilanci enti locali

Il comma 381 dell'art. 1 stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno.

4.2 Utilizzo plusvalenze derivanti da alienazioni immobili

Il comma 443 dell'art. 1, intervenendo in materia di ordinamento contabile degli enti locali, prevede che **i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili** possono essere **destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.**

I precedenti commi 441 e 442 abrogano le disposizioni che consentivano la valutazione delle entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili per spese, aventi carattere non permanente all'interno dell'avanzo di amministrazione e il loro utilizzo per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

4.3 Acconto fondo solidarietà comuni

Il comma 382 dell'art. 1 prevede che il Ministero dell'Interno eroghi ai Comuni entro il 28 febbraio 2013 un acconto del fondo di solidarietà comunale pari al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio.

4.4 Recupero statale dei debiti dovuti da enti locali

Il comma 128 dell'art. 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno siano recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Soltanto nel caso di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale o ai minori gettiti Ici viene fatta salva la possibilità per l'ente locale di richiedere una rateizzazione degli importi dovuti per un periodo comunque non superiore ai 5 anni al fine di non compromettere la stabilità dei propri equilibri di bilancio.

5. FINANZA PUBBLICA

5.1 Livello massimo del saldo da finanziare e del ricorso al mercato

L'allegato 1, di cui **all'art. 1** della legge di stabilità 2013, quantifica nella loro proiezione triennale gli importi delle due poste finanziarie (risultati differenziali) che la legge di stabilità deve quantificare secondo il nostro ordinamento contabile⁷, ovvero:

- il livello massimo del saldo netto da finanziarie⁸;
- il livello massimo del il ricorso al mercato finanziario⁹.

⁷ Il comma 3 dell'art.11 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) recita:

“3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) **il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare** in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
omissis”

⁸ E' il risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e rimborso di prestiti. Con riferimento al bilancio pluriennale costituisce, nel corso della gestione, il parametro per il riscontro di copertura delle nuove o maggiori spese di conto capitale.

⁹ E' il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese complessive (articolo 6, legge n. 468 del 1978). Esso esprime l'entità dell'indebitamento a medio e a lungo termine potenzialmente effettuabile nell'anno di riferimento ed è determinato in sede previsionale dalla legge finanziaria, la quale precisa che esso concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale (articolo 11, legge n. 468 del 1978).

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale	2013	2014	2015
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-6.600	-4.100	-900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	240.000	230.000	260.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

5.2 Emissione titoli di stato

Il comma 303 dell'art. 1, modificando la disciplina delle condizioni e dei limiti che presiedono alla emissione dei titoli di Stato di cui all'art.3 del D.P.R. 30-12-2003 n. 398 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico*), prevede che nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine¹⁰ o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi.

¹⁰ I pronti contro termine (PCT o p/t) sono contratti nei quali un venditore (generalmente una banca) cede un certo numero di titoli a un acquirente e si impegna, nello stesso momento, a riacquistarli dallo stesso acquirente a un prezzo (in genere più alto) e ad una data (termine) predeterminati (a quella data l'acquirente deve avere i titoli pronti). L'operazione consiste, quindi, in un prestito di denaro da parte dell'acquirente e un prestito di titoli da parte del venditore.

Tali titoli però concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni.

5.3 Monti-Bond

Il comma 357 dell'art. 1 introduce alcune modifiche alla disciplina dei cosiddetti *Monti-Bond*, titoli emessi dalle banche e sottoscritti dal Ministero dell'economia, introdotti per garantire un rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito in difficoltà prevedendo essenzialmente che:

- a decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente, ovvero la banca non possa deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari,
- il pagamento degli interessi da parte della banca al ministero vengano pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio della banca.

6. FONDI

6.1 Istituzione del fondo per ricerca e sviluppo (commi 95 – 97)

E' istituito il fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, che verrà finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

A questo fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico dovranno riferire alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito ai risultati di una ricognizione e qualificazione dei trasferimenti e contributi da sopprimere per alimentare il nuovo fondo, ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.

Detto fondo è riservato comma95 è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

6.2 Riduzione dei fondi (commi 52 e 293)

◇ Fondo istruzione (comma 52)

Il comma 52 della legge di stabilità provvede alla riduzione del “fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” istituito dal comma 82 dell'articolo 5 della l. 183/2011¹¹. Tale riduzione ammonta a 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

◇ Fondo interventi politica economica (comma 293)

La legge di stabilità, inoltre, al comma 293 stabilisce che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è **ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro per l'anno 2013.**

7. IMMOBILI P.A.

7.1 Acquisto immobili da parte delle Pa (comma 138).

Sono rafforzati dal 2014 i vincoli già dettati dalla manovra estiva 2011 (legge del 15 luglio 2011 n. 111 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*”)¹² per l'acquisto di immobili da parte delle amministrazioni centrali.

¹¹ Il comma 82 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

Con la legge di stabilità 2013 sarà necessario:

- Verificare il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica come già previsto dall'articolo 12, comma 1 della manovra estiva 2011;
- Verificare la indispensabilità e in dilazionabilità della spesa;
- Le modalità di attuazione della disposizione qui in esame saranno stabilite da un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Sono **rafforzati, sempre dal 2014, anche i vincoli per enti locali, regioni** ed enti del Servizio sanitario che dovranno:

- ottenere le attestazioni di indispensabilità e in dilazionabilità;
- procedere alla pubblicazione preventiva sul sito internet con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.
- ottenere le attestazioni di congruenza del prezzo da parte del Demanio;

Dal 2013 tutte le Pa inserite nel conto consolidato potranno acquistare immobili o stipulare contratti di locazione passivi solo in casi eccezionali, quali il rinnovo e il risparmio di oneri.

Tale limite **non si applica:**

- agli enti previdenziali;
- alle operazioni già autorizzate;
- all'edilizia residenziale pubblica;
- agli acquisti effettuati per interventi di sviluppo.

8. INFRASTRUTTURE

8.1 Infrastrutture ferroviarie

In materia di trasporto ferroviarie ad una contrazione degli investimenti nel settore

¹² Per approfondimenti cfr. focus "Manovra correttiva 2011.Prime note di lettura", pg. 23, pubblicato al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2011/n.45_Manovra_correttiva_2011_Prime_note_di_let_tura..pdf

dei trasporti pubblici locali corrisponde invece l'individuazione delle risorse per la prosecuzione delle opere ricomprese nei corridoi europei TEN-T (*Trans-European Networks – Transport*) inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche e per la realizzazione della Torino-Lione (TAV).

Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni:

- **il comma 63** dell'art. 1 dispone a **decorrere dal 2013 una riduzione di 24 milioni di euro** del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, di cui all'art. 1 della 151/81 (*Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore*);
- **il comma 64** dell'art. 1 dispone a **decorrere dal 2013 una riduzione di 45 milioni di euro** delle autorizzazioni di spese relative agli investimenti concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 (*Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa*);
- **il comma 175** dell'art. 1 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa;
- **il comma 176** dell'art. 1 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014-2015 da destinare prioritariamente alla prosecuzione della realizzazione delle opere ricomprese nei corridoi europei TEN-T (*Trans-European Networks – Transport*) e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche;
- **il comma 208** dell'art.1 prevede l'autorizzazione della spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029 per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della **nuova linea ferroviaria Torino-Lione**.

8.2 Infrastrutture stradali

Il comma 179 dell'art. 1 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per il 2013 per assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione

straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

Il comma 212 dell'art. 1 prevede poi la concessione alla regione **Piemonte**, per l'anno 2015, **un contributo di 80 milioni di euro. per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese».**

9. PARI OPPORTUNITA'

Il comma 338 modifica il d.lgs. n. 198 dell'11 marzo 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" prevedendo l'obbligo per gli organismi di parità di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.

Inoltre, novellando l'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, si precisa che il divieto di discriminazione in tema di accesso al lavoro, debba tener conto anche della creazione, fornitura di attrezzature o ampliamento di un'impresa o dell'avvio o ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

10. PATTO DI STABILITA' INTERNO

La legge di stabilità per il 2013 interviene sulla disciplina del patto di stabilità interno per il 2013-2016, lasciandone inalterata la struttura ma introducendo diverse modifiche di rilievo, tra le quali si evidenziano:

- la base di calcolo: l'obiettivo del patto di stabilità interno deve essere calcolato sulla spesa media corrente del 2007-2009 invece che del 2006-2008;
- i termini e le tappe degli strumenti di flessibilità previsti per rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013;
- l'introduzione di due nuovi indicatori per calcolare gli enti virtuosi;
- il finanziamento del patto incentivato regionale per un importo di 600 milioni di euro per il 2013;
- l'obbligo di osservare il patto di stabilità interno anche per i comuni con popolazione compresa fra i 1001 e i 5.000 abitanti;¹³

Data la complessità della materia e il numero considerevole di disposizioni, il capitolo è stato suddiviso in quattro paragrafi che analizzano, rispettivamente:

¹³ Cfr. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in marcia verso il Patto, di Giancarlo Astegiano, Alessandro Beltrami e Massimo Pollini, Azienditalia n. 12/2012.

1. gli argomenti che interessano in maniera più specifica le regioni;
2. il sistema di monitoraggio e controllo nei confronti degli enti locali e delle regioni;
3. le sanzioni applicabili agli enti locali nonché alle regioni e province autonome che non rispettano il patto di stabilità interno;
4. la redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali.

10.1 Regioni

Vengono di seguito illustrate le disposizioni di maggiore interesse per le regioni: il contributo per il c.d. patto regionalizzato verticale, le regioni in squilibrio finanziario, il patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le modifiche alle misure di flessibilità nell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno.

10.1.1 Contributo per il c.d. patto regionalizzato verticale (commi 122-126)

Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, da destinare all'estinzione del debito, nei limiti di un importo complessivo di **800 milioni di euro** che le regioni dovranno utilizzare al fine di consentire ai comuni ed alle province del proprio territorio di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità.

Il contributo è attribuito per l'anno 2013 ed è ripartito tra le regioni beneficiarie come stabilito nella Tabella inserita nel testo di legge.

A differenza di quanto avvenuto per l'anno 2012, il contributo è ripartito in due quote:

- una quota da destinare alla rimodulazione degli obiettivi del patto dei comuni pari complessivamente a 600 milioni di euro;
- l'altra quota destinata alla rimodulazione degli obiettivi del patto delle province, pari a complessivi 200 milioni di euro.

Gli importi definiti nella tabella per ciascuna regione, al pari della disciplina relativa all'anno 2012, possono essere variati, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza Stato-Regioni.

Per ciascuna regione, la cifra indicata è destinata a coprire **l'83,33%** della quota che la regione cede agli enti locali al fine della rimodulazione degli obiettivi del patto di

stabilità. Poiché l'obiettivo complessivo del comparto regione-enti locali deve comunque rimanere invariato, il contributo è destinato alla riduzione del debito.

Le disposizioni citate si inseriscono nella disciplina del c.d. patto regionalizzato verticale, disciplinato dall'articolo 1, comma 138 della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011)¹⁴ come espressamente dichiarato dal comma 124 il quale specifica inoltre che gli spazi finanziari ceduti agli enti locali sono utilizzati dagli stessi per consentire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013 le regioni comunicano al Ministero dell'Economia e delle finanze, gli elementi informativi che occorrono per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (comma 125). Si tratta di uno degli strumenti di flessibilità previsti dalla legge di stabilità per rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013.

Viene infine disposto che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122 e 123, si provvede, per 600 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota di risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio » (comma 126).

10.1.2 Regioni in squilibrio finanziario (comma 230)

Il comma 230 inserisce all'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213” i commi da 9-bis a 9-septies recanti una serie di disposizioni indirizzate alle **regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria** previsto all'articolo 14, comma 22, del D.L. 78/2012, ovvero quelle **regioni in cui sia stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità**.

Conseguentemente sono abrogati i commi da 13 a 15 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012, che recano disposizioni analoghe indirizzate alla regione Campania.¹⁵

¹⁴ Secondo tale disciplina ciascuna regione può autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire - considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari.

¹⁵ I commi da 13 a 15 del citato art. 1, ora abrogati dalla norma in esame, consentivano alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria, di fatto alla regione Campania, di chiedere una anticipazione di cassa, di importo non superiore a 50 milioni di euro, per il pagamento delle spese correnti già impegnate, relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. L'erogazione della anticipazione straordinaria deve avvenire con Decreto del Presidente del Consiglio, nel quale verranno altresì stabilite le modalità di restituzione della stessa, in un periodo massimo di 5 anni.

Le regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria previsti all'articolo 14, comma 22, del D.L. 78/2012, sono quelle in cui sia stato **certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009**, così dispone il comma 19 del medesimo articolo 14. Il comma 22 del citato articolo 14, in particolare, consente al Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, la predisposizione di un piano di stabilizzazione finanziaria. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta*, per l'adozione e l'attuazione degli atti ivi indicati.

Viene istituito il **“Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario”** con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria (comma 9-bis).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (entro il 31 marzo 2013) sono individuati **i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cassa attribuibile a ciascuna regione**, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni (comma 9-ter).

Per le regioni che abbiano già adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, il termine per l'attuazione dello stesso è fissato al 30 giugno 2016, mentre il termine per l'attuazione degli atti indicati nel piano è fissato al 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del piano di stabilizzazione finanziaria (comma 9-septies).

Il comma 9-quater dispone sulla copertura finanziaria, ponendo gli oneri a carico del Fondo di rotazione previsto dall'articolo 4, comma 1 del medesimo D.L. 174 (“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”); il comma 9-quinquies, autorizza a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 9-sexies prevede, infine, in sede di prima applicazione delle disposizioni in esame, la possibilità che venga concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito dal comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

10.1.3 Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (commi 117-118; 448-472)

I commi 448-472 riscrivono le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con l'obiettivo di inserire la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di stabilità, definita **competenza eurocompatibile**, nonché di adeguare la normativa all'incremento di risparmio richiesto alle regioni e alle province autonome dal decreto legge 95/2012 come modificato dalla legge in esame. Le disposizioni, che si applicano agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, riguardano:

- le regole e la definizione degli obiettivi per le regioni a statuto ordinario
- la definizione di competenza eurocompatibile
- le esclusioni di determinate categorie di spese dal computo finale
- le regole e la definizione degli obiettivi per le regioni a statuto speciale e le province autonome
- le regole per il monitoraggio degli adempimenti
- le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità e le misure antielusive.
- La disciplina del il patto di stabilità, vale a dire il contributo delle regioni e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, costituisce **principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica** ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (comma 448).

10.1.3.1 Regioni a statuto ordinario

Per le **regioni a statuto ordinario** il **comma 449** definisce il tetto massimo di spese finali che non può essere superato dal comparto nel suo complesso; questo è pari a:

- 20.090 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014
- 20.040 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

L'**importo degli obiettivi** è stato determinato calcolando il tetto di competenza mista delle regioni a statuto ordinario, secondo i dati relativi ai rendiconti 2011 trasmessi

dalle regioni stesse alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009) e sottraendo a questa somma i risparmi richiesti alle regioni dal 2012 al 2016.

Gli **obiettivi** del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di **2.000 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e **2.050 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo (comma 117).

La disciplina relativa agli esercizi precedenti, fissava gli obiettivi del patto di stabilità indicando la misura del risparmio da realizzare in relazione al complesso delle spese finali sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

La norma in esame, invece, fissa un **tetto alle spese complessive** e introduce, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita **competenza eurocompatibile** (o saldo eurocompatibile).

Il comma 451, specifica quali sono le voci che costituiscono la **competenza eurocompatibile**:

- a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b) pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

Il comma 450 dispone inoltre che il complesso delle spese finali in termini di **competenza finanziaria** di ciascuna regione non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo fissato dal comma 268 di competenza eurocompatibile.

In relazione a ciascun esercizio, in sede di Conferenza Stato-Regioni si dovrà provvedere alla **ripartizione della cifra complessiva tra le regioni**, al fine di

individuare qual è, per ciascuna regione, il tetto massimo di spesa. Viene fissato il termine per l'accordo al **31 gennaio di ciascun anno**; l'accordo dovrà essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella ripartizione si potrà tener conto di quanto disposto in merito alla redistribuzione della manovra sulla base di criteri di virtuosità degli enti dal comma 2 dell'articolo 20 del D.L. 98/2011 (come modificato dalla legge in esame) (comma 449). In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, il decreto è comunque emanato **entro il 15 febbraio 2013**.

Sono modificati i termini per la definizione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del complesso dei tagli disposti dall'articolo 16, comma 2, del D.L. 95/2012 dal 30 settembre 2012 al **31 gennaio di ciascun anno**, in coerenza con quanto disposto dal comma 268 in esame. Conseguentemente, il termine per l'emanazione del decreto in caso di mancato accordo è spostato dal 15 ottobre 2012 al **15 febbraio di ciascun anno**. (comma 468).

Il comma 470, infine, dispone l'**abrogazione di alcune norme** contenute nell'**articolo 32** della legge di stabilità 2012. In particolare sono abrogati:

- il comma 6, che reca un criterio per il calcolo per le spese classificate – nella classificazione funzionale - come “Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali”, che non è stato applicato in quanto non è stato emanato il DPCM che avrebbe dovuto dettare la disciplina specifica;
- i commi da 7 a 9 che recano disposizioni concernenti la differenziazione degli obiettivi in base alla virtuosità dell'ente, disposizioni ora superate da quanto disposto dal comma 429 della legge in esame;
- il comma 20 che prevede una certificazione aggiuntiva rispetto a quelle previste dalle regole per il monitoraggio degli adempimenti; le regioni e le province autonome entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, un prospetto che evidenzia il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

10.1.3.2 Esclusione di tipologie di spese (commi 452-453)

Per quanto riguarda le **tipologie di spese escluse dal computo** ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità, il comma 452 conferma la disciplina

vigente dettata dal comma 4 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, apportando però le seguenti **modifiche**:

- è soppressa la lettera f), vale a dire i pagamenti effettuati a favore di enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;
- è soppressa la lettera n) che prevedeva l'esclusione per le sole regioni ricomprese nell'Obiettivo convergenza, delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse provenienti da cofinanziamenti di programmi comunitari non utilizzate;¹⁶
- alla lettera l), concernente l'esclusione delle spese finanziate dal fondo per il **trasporto pubblico locale e ferroviario**, istituito dal comma 3 dell'articolo 21 del D.L. 98/2011, è posto un **limite** all'esclusione delle spese pari a 1.600 milioni di euro;¹⁷
- aggiunge una nuova esclusione (lettera n-quater)); limitatamente al 2013, sono escluse le spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni per il **finanziamento delle scuole non statali**, ai sensi del comma 263 del testo in esame.

L'ultimo periodo del comma 452 specifica inoltre che le esclusioni di cui al succitato comma 4, si applicano al complesso delle spese finali come definite dai commi 449 e 450. Il comma 453, infine, abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa.

10.1.3.3 Regioni a statuto speciale e province autonome (commi 118; 454-469)

La legge in esame sancisce che fino alle norme di attuazione gli obiettivi del patto di stabilità interno delle autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui (comma 118).

Per le regioni **Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna**, gli obiettivi di risparmio sono definiti dal comma 454.

Le norme confermano la necessità, per ciascun ente, di **concordare** con il Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, l'**obiettivo specifico**, al pari delle regioni a statuto ordinario, **in termini di competenza**

¹⁶ La disposizione era stata censurata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 176/2012.

¹⁷ Cfr p. 75.

eurocompatibile e competenza finanziaria. Questo verrà calcolato sottraendo alle spese finali 2011 (sempre in termini di competenza eurocompatibile) le seguenti voci:

- gli importi indicati per il 2013 nella tabella inserita nel comma 10 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012;
- il contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche) vale a dire la “**riserva all'erario**” del **maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF**, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 28;
- degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione delle norme recate dal D.L. 95/2012¹⁸;
- degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Analogamente a quanto stabilito per le regioni a statuto ordinario, il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascun ente non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio come sopra descritto.

Il **comma 455** disciplina separatamente **il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano**, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del DPR 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)

Le norme recate dai commi 454 e 455, prevedono per tutti gli enti che la **proposta di accordo** venga presentata al Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno.

Nel caso **non venga raggiunto l'accordo entro il 31 luglio**, il comma 456 dispone che si applicano le modalità di calcolo definite al comma 273 per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna e al comma 274 per la regione Trentino Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

¹⁸ Il decreto, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16, deve stabilire, previo accordo in Conferenza Stato-Regione, la quota da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali, per ciascuna autonomia speciale. Per il 2012 ha disposto il Decreto 27 novembre 2012.

10.2 Sistema di monitoraggio e controllo (commi 445-446, 460, 461, 466, 471)

Il sistema di monitoraggio e controllo degli adempimenti in materia di finanza assume una maggiore rigidità sia nei confronti degli enti locali che delle regioni.

10.2.1 Enti locali

I **commi 445 e 446** apportano modifiche al comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011¹⁹, relativo all'obbligo per gli enti locali di inviare al Ministero dell'economia la certificazione del saldo finanziario conseguito ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Le modifiche sono finalizzate ad **ampliare i termini per l'invio delle certificazioni, aumentandoli di 45 giorni**, ma al tempo stesso, rendendoli perentori e prevedendo specifiche conseguenze nell'ipotesi di ritardo nella presentazione della certificazione stessa.

In particolare, il comma 445 sostituisce gli ultimi due periodi del comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 al fine di prevedere che l'applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, quale **sanzione** per la presentazione tardiva della certificazione, opera soltanto nel caso in cui la **certificazione tardiva**, ma attestante il rispetto del patto, **sia trasmessa entro 60 giorni dalla approvazione del conto consuntivo**.

L'articolo in esame introduce, inoltre, specifiche **conseguenze** nell'ipotesi di **mancata trasmissione della certificazione decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione**.

In tale caso, l'organo di revisione, in qualità di commissario *ad acta*, è tenuto ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni. Fino a tale invio, le erogazioni di risorse o di trasferimenti all'ente

¹⁹ Il comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), nella sua precedente formulazione, dispone che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono inviare al Ministero dell'economia (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La norma sottolinea l'obbligatorietà di tale certificazione prevedendo, anche in questo caso, che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisca inadempimento al patto di stabilità interno.

Gli ultimi due periodi del comma 20 prevedono infine che, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa in ritardo rispetto ai termini previsti, ma attesti il rispetto del patto, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 149/2011, che consistono nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

locale da parte del Ministero dell'interno sono sospesi, su apposita segnalazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 446 introduce il comma 20-*bis* all'articolo 31 della legge n. 183/2011 disponendo che, qualora l'ente locale registri un **peggioramento** del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno **rispetto a quanto già certificato**, esso è tenuto comunque, anche decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ad inviare una **nuova certificazione**, a **rettifica** della precedente.

10.2.2 Regioni e province autonome

I commi 460 e 461 riguardano termini e modalità del monitoraggio del patto di stabilità per le Regioni e per le Province autonome: viene **confermata la disciplina dettata dalla legge di stabilità per il 2012** (legge 183/2011, art. 32, co. da 18 a 21), apportando **modifiche** dovute all'introduzione della diversa modalità di calcolo delle spese finali.

Le regioni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato:

1) ai fini del **monitoraggio degli adempimenti** relativi al patto di stabilità interno:

- le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, con cadenza trimestrale
- le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, utilizzando il sistema web appositamente previsto.

2) ai fini della **verifica del rispetto degli obiettivi** del patto di stabilità interno:

- la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. La **mancata trasmissione** della certificazione costituisce inadempimento del Patto ed è sanzionata al pari del mancato rispetto dell'obiettivo di risparmio. Qualora invece la certificazione sia **trasmessa in ritardo** ma attesti il rispetto del Patto, si applica la sola sanzione del **divieto di assunzione di personale**, ora prevista dall'articolo

7, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Le modalità tecniche del monitoraggio e della certificazione sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 466, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad aggiornare con proprio Decreto, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Il comma 467 reca modifiche alle norme sulla trasmissione da parte delle regioni dei dati relativi ai rendiconti – relativi agli esercizi fino al 2011 - alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009. La modifica estende gli esercizi per cui le regioni hanno l'obbligo dell'invio dei rendiconti fino al 2015. Viene inoltre aggiunto l'inciso secondo il quale dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria.

10.3 Sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno

Vengono di seguito enumerate le sanzioni applicabili agli enti locali nonché alle regioni e province autonome che non rispettano il patto di stabilità interno.

10.3.1 Sanzioni agli enti locali per mancato rispetto del patto di stabilità interno (commi 439- 440; 447)

L'articolo 1, comma 439 sostituisce il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, che riguarda le **misure di carattere sanzionatorio** applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità.²⁰ Il sistema sanzionatorio prevede per gli enti inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'assoggettamento ad una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo** in misura pari alla **differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico** predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e

²⁰ Il vigente comma 26 rinvia a tal fine alle disposizioni in materia introdotte dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapacienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all'entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all'articolo 17, lettera e), della legge n. 42, la norma precisa che la **sanzione** in questione **non si applica** nel caso in cui il **superamento degli obiettivi** del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai **finanziamenti dell'Unione Europea** rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) il **divieto di impegnare spese di parte corrente** in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) il **divieto di ricorrere all'indebitamento** per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito;

d) il **divieto di procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì **divieto** agli enti di stipulare **contratti di servizio** con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione,

e) l'obbligo di procedere ad una **rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza**, indicati nell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, apportando una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Il comma 440 dell'articolo in esame provvede ad **abrogare il comma 27 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011**, il quale, attraverso una modifica al citato articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, introduce la sanzione della riduzione dei trasferimenti erariali in caso di mancato rispetto del patto anche per i **comuni delle regioni a statuto speciale della Regione Siciliana e della Sardegna**.

L'abrogazione risulta conseguente al fatto che tale previsione è già contenuta nel comma 26 del medesimo articolo 31 della legge n. 183/2011 come riformulato dal comma precedente.

Inoltre il comma 447 dispone una ridefinizione delle sanzioni per gli **enti locali che hanno avviato procedure di privatizzazione di società partecipate nell'anno 2012**, con relativa riscossione conseguita entro il 28 febbraio 2013, che tuttavia **non hanno raggiunto l'obiettivo** finanziario del Patto di stabilità 2012 **per la mancata riscossione** nell'anno 2012. La mancata riscossione deve essere comprovata a seguito ad apposita attestazione, inviata secondo la procedura di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, vale a dire entro il termine perentorio del **31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per tali enti, in via straordinaria per il 2013, **la sanzione** per il mancato rispetto del Patto disposta dall'articolo 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 149/2011 - consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato - viene ridefinita introducendo un **limite massimo alla riduzione**, nella misura **del 5 per cento delle entrate correnti** registrate nell'ultimo consuntivo.

In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

10.3.2. Sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte di regione e province autonome e misure antielusive (commi 462-465; 472)

Il sistema sanzionatorio in caso di non raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità riprende le disposizioni già presenti nella disciplina del patto relativi ai precedenti esercizi.

Le disposizioni del comma 462, **ripetono**, con la sola aggiunta delle **specificazioni necessarie** per il cambiamento del sistema di calcolo delle spese finali, **le sanzioni già previste dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 149/2011**, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni in attuazione della delega per l'attuazione del federalismo fiscale e richiamate dal comma 22 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012.

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la regione o la provincia autonoma:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Dal 2013, per gli enti in cui il livello di risparmio è calcolato sulla spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento

degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

b) non può impegnare spese correnti – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell'osservanza del Patto di stabilità per l'anno precedente;

d) non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

e) è tenuta a ridurre del 30% rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2010, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale.

Il comma 463 riguarda le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al citato articolo 7, comma 1, ultimo periodo, vale a dire le **regioni in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale**. In questi casi l'ente si considera adempiente al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procede ad applicare le ivi previste prescrizioni di rigore finanziario:

- non impegna spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- non ricorre all'indebitamento per gli investimenti;
- non procede ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Il comma 464 prevede l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia **accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce**; la norma dispone altresì l'obbligo di comunicazione della violazione entro 30 giorni dall'accertamento dello stesso.

Il comma 465, infine, dispone la **nullità degli atti degli atti elusivi del patto** posti in essere dalle Regioni e dalle Province autonome.

Il comma 472, infine, modifica il comma 1 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 149/2011, al fine di aggiungere i medesimi incisi relativi al diverso calcolo del complesso della spesa inseriti al comma 281, lett. a) sopra descritto, con riguardo al calcolo del differenziale tra risultato registrato e obiettivo programmato e al caso in cui la sanzione non si applica.

10.4 Redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali (commi 428-438)

Vengono illustrate le disposizioni in materia di redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali giudicati virtuosi, l' applicazione del patto di stabilità interno alle province, ai comuni e agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso nonché la modifica alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali.

10.4.1 Redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali giudicati virtuosi (art. 1, commi 428- 431)

Viene **ridefinito il sistema di distribuzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno** tra le amministrazioni territoriali **sulla base del meccanismo di “virtuosità”**, introdotto dall'articolo 20, comma 2 del decreto legge 98/2011: in particolare viene prorogata al 2014 l'applicazione di alcuni parametri e sono introdotti due nuovi parametri al fine di tener conto del livello socioeconomico.

Il meccanismo di virtuosità prevede la suddivisione degli enti territoriali in due classi sulla base della valutazione ponderata di **dieci parametri di virtuosità** (comma 428):

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; per la valutazione di questo

parametro si tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;

- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- j) operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie.

Detto meccanismo è funzionale alla ripartizione, tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto, degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto di stabilità interno, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti.

Sono introdotte alcune modifiche all'articolo 20 del D.L. n. 98/2011 e agli articoli 31 e 32 della legge n. 183/2011 recante la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali a decorrere dall'anno 2013. Le novelle riguardano:

- **la posticipazione al 2014 l'applicazione** di alcuni criteri di virtuosità (comma 428);
- **la correzione dei parametri** di virtuosità sulla base di due indicatori: il valore delle **rendite catastali** e il **numero di occupati** (comma 428);
- l'estensione del **meccanismo di virtuosità ai fini della distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica** e non soltanto degli obiettivi finanziari fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5 del medesimo articolo 20 e dall'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010;
- **la ridefinizione degli obiettivi** per gli enti locali (in termini di saldo) e per le regioni (in termini di competenza di cassa) che risultano collocati nella classe virtuosa, nonché la rideterminazione delle percentuali da applicare per il calcolo del saldo obiettivo degli enti locali che risultano collocati nella classe non virtuosa (comma 429).

In particolare sono sostituite le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, relativo alla individuazione delle due **classi di virtuosità** in cui devono essere **ripartiti gli enti locali** soggetti al patto di stabilità interno, ai fini della

distribuzione del concorso alla manovra fra gli enti di ciascun singolo livello di governo, definite sulla base di dieci parametri di virtuosità (comma 428).

Rispetto alla disciplina vigente, la nuova formulazione è finalizzata:

- ad estendere il **meccanismo di virtuosità** definito dall'articolo 20 del D.L. n. 98/2011 **ai fini della distribuzione** tra gli enti **dell'intero concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;**
- a precisare che la **distribuzione degli enti territoriali nelle due classi** di virtuosità è effettuata **per le province e i comuni con decreto del Ministro dell'interno** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e per le **regioni** a statuto ordinario, **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni (al posto di un unico decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata),
- a **posticipare al 2014** la data di adozione di **alcuni dei parametri** di virtuosità, in precedenza fissata a decorrere dal 2013. I **parametri** di cui si dispone l'applicazione a decorrere dal 2014 sono quelli di cui alle lettere *a), c), f), g), h)* ed *l)* del succitato comma 428;
- ad **introdurre**, al fine di tener conto della realtà socioeconomica degli enti, dei **correttivi** ai parametri di virtuosità con i seguenti due indicatori: il valore delle **rendite catastali** e il **numero di occupati**.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011 come riformulato dispone, altresì, che al fine della definizione della virtuosità **non sono considerati parametri diversi** da quelli espressamente elencati dal comma medesimo.

In proposito il comma in esame **non reca alcun riferimento agli specifici parametri contenuti nel comma 2-bis** dell'articolo 20 medesimo, il quale prevede, altresì, che a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio, cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, **tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi**, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

Il comma 429 definisce le modalità di **ripartizione dell'ammontare del concorso** alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati con il patto di stabilità **tra i vari enti** appartenenti ai singoli livelli di governo. In particolare:

- attraverso una modifica al comma 3 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, **ridefinisce le modalità del concorso** alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati con il patto di stabilità degli **enti virtuosi** appartenenti al singolo livello di governo (regionale, provinciale e comunale), **fermo restando l'obiettivo del comparto**. In particolare, si prevede che:
- **gli enti locali** collocati nella classe virtuosa sono tenuti a conseguire un **saldo obiettivo pari a zero**;
- le **regioni** collocate nella classe virtuosa **sono tenute a migliorare i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo** indicato nella tabella inserita nell'articolo 32, comma 3, della legge 183/2011; importi che costituiscono il contributo di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa.²¹

Il comma 429 integra inoltre le disposizioni dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011 aggiungendo il comma 3-*bis* il quale prevede un miglioramento degli obiettivi del patto di stabilità interno **nel 2013** degli **enti territoriali** che partecipano alla **sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili** di cui al decreto legislativo

²¹ Il Dossier di documentazione della Camera dei deputati "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) A.S. 3584-A -Schede di lettura sull'emendamento del Governo 1.700" evidenzia, in proposito, che, per quanto riguarda gli enti locali la previsione "risulta essere più vantaggiosa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, che richiede agli enti locali virtuosi di conseguire un saldo finanziario uguale a zero ovvero pari ad un valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la penalizzazione agli enti non virtuosi". Anche riguardo alle regioni "la misura risulta essere migliorativa rispetto a quanto previsto dalla normativa relativa agli esercizi dal 2013 al 2016; essa infatti non comprende gli ulteriori risparmi richiesti alle regioni dalle successive norme di legge, in particolare dall'articolo 16 del D.L. 95/2012 e dai commi 89 e 90 dell'articolo 1 del maxi-emendamento".

Il dossier è consultabile alla pagina: <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/ID0025b.htm>.

23 giugno 2011, n. 118. Detto miglioramento è di **20 milioni** di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.

10.4.2 Disciplina per l'applicazione del patto di stabilità interno alle province e ai comuni (art. 1, commi 430-431)

I commi 430- 431 introducono modifiche all'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che reca la disciplina per l'applicazione del patto di stabilità interno alle **province e ai comuni** a decorrere dal 2013, al fine di allinearla alle novità introdotte dai commi precedenti al meccanismo di virtuosità. In particolare:

- il comma 430 abroga il comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), il quale reca la misura del concorso alla manovra degli enti locali virtuosi, ora ridefinita dal comma 429;
- il comma 431 riformula il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, che disciplina la misura del concorso alla manovra degli **enti locali non virtuosi**.

Tale comma, nella formulazione vigente, prevede che le **percentuali** da applicare alla spesa corrente media 2006-2008 da parte degli enti non virtuosi per individuare l'obiettivo del patto vengano **rideterminate** con decreto del Ministro dell'economia, **fino ad un limite massimo** indicato dalla norma medesima, diversificato per province e comuni.

Il nuovo comma 6, come riformulato dal comma in esame, affidata al Ministro dell'interno, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il compito di provvedere alla **rideterminazione delle percentuali** che gli enti non virtuosi devono applicare alla media della spesa corrente per individuare il proprio saldo obiettivo ai fini della penalizzazione, **modificando** altresì il **limite massimo** delle percentuali di penalizzazione per le **province e i piccoli comuni per l'anno 2013**.

La penalizzazione è inoltre limitata all'anno 2016.

Rispetto alla normativa previgente, le percentuali per il calcolo del contributo alla manovra attraverso il patto di stabilità interno risultano fissate nella seguente misura massima:

a) per le province, 16,9 per cento per l'anno 2012 e **19,8 per cento** per gli anni **dal 2013 al 2016** (la normativa previgente prevedeva per le province una percentuale massima del 16,9 per cento nel 2012 e del 20,1 per cento dal 2013);

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 16,0 per cento per l'anno 2012 e 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016 (invece che dal 2013, come in precedenza previsto);

c) per i comuni con **popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, 13 per cento** per l'anno **2013** e 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016 (invece che 15,8 per cento dal 2013). Detta percentuale, minore rispetto a quella applicata dagli altri comuni, implica una riduzione del patto di stabilità di circa 180 milioni di euro per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

10.4.3 Modifica alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali (commi 432-438)

L'articolo 1, ai commi 432, 433, 434 **introduce alcune novelle alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali: per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a decorrere dal 2012 e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a decorrere dal 2013.**

I commi 435-438 recano, invece, alcune modifiche alle misure di **flessibilità nell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno**, in particolare rinviando al 2014 l'attuazione del patto regionale integrato (o patto territoriale), previsto dalla legge di stabilità 2012, e modificando, di conseguenza, alcune disposizioni concernenti il patto regionalizzato verticale, disciplinato dalla legge di stabilità 2011, che continua ad applicarsi fino all'attuazione delle disposizioni sul patto regionale integrato. Ulteriori modifiche sono apportate alla disciplina del cd. Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", volte ad anticipare i termini ivi previsti per l'attivazione delle procedure.

10.4.3.1 Aggiornamento della base di calcolo dei saldi obiettivo

Il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) recante le modalità di **calcolo del saldo obiettivo è modificato** dal comma 432

In base alla normativa previgente, esso veniva determinato, per ciascun ente, applicando alla **spesa corrente media** sostenuta nel periodo 2006-2008, come desunta dai certificati di conto consuntivo, **determinate percentuali**, fissate, per ciascuna tipologia di ente, per l'anno 2012 e per l'anno 2013 e successivi. Con le modifiche introdotte dal comma in esame:

- si **limita** l'efficacia del vincolo **all'anno 2016**, ora valido a regime;
- si **aggiorna la base di calcolo del saldo obiettivo per gli anni 2013-2016**, precisando che per tali anni esso sia rapportato alla **media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009** (anziché alla quella sostenuta nel periodo 2006-2008, che resta invece valida per il patto 2012);
- conseguentemente, **si modificano le percentuali da applicare** alla media della spesa corrente per il calcolo dei saldi obiettivo degli **anni 2013-2016**, per ciascuna tipologia di ente, al fine di garantire l'invarianza del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica.

In particolare, la percentuale da applicare negli anni 2013-2016 per il calcolo del saldo obiettivo è aumentata per le province da 19,7% a **18,8%** ed è ridotta **per i comuni con più di 5.000 abitanti da 15,4% a 14,8%**. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, che vengono per la prima volta assoggettati al patto di stabilità interno, le percentuali sono ridotte dal 15,4% al 12% nel 2013 e al 14,8% nel periodo 2014-2016.

10.4.3.2 Modifiche alle misure di flessibilità del patto di stabilità (commi 433- 437)

Come già accennato, i commi in esame recano alcune modifiche alle misure di **flessibilità** nell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno.

In particolare, il comma 433 **rinvia di un anno (al 2014)** l'applicazione del c.d "patto regionale integrato", disciplinato dal comma 17 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, che prevede la **possibilità** per ciascuna **regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi**, esclusa la componente sanitaria, **e quelli degli enti locali del proprio territorio**, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Il citato comma 17 prevede che le modalità che vengono così definite devono essere conformi a "criteri europei" per quanto riguarda l'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto.

Per le modalità di attuazione di questo c.d. "**patto regionale integrato**" il comma 17 del citato articolo 32 rinvia ad un **decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze da emanarsi, d'intesa con la Conferenza Unificata, il quale dovrà, inoltre, stabilire

le modalità e le condizioni della eventuale esclusione dal 'patto concordato' delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

Con le modifiche apportate dal comma 433 al citato articolo 17, si **differisce**, conseguentemente, anche **la data** entro la quale dovrà essere emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia, dal 30 novembre 2012 **al 30 novembre 2013**.

Infine, il comma 433 in esame novella, inoltre, l'ultimo periodo del citato comma 17, relativo all'applicazione, nell'anno 2012, delle disposizioni, recate dalla legge di stabilità per l'anno 2011 (legge n. 220/2010), che disciplinano il c.d. **patto regionale verticale e orizzontale**. La modifica è volta **ad evitare applicazione nell'anno 2012 della misura recata dal comma 143** dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, il quale, come incentivo per le regioni che attuano la **flessibilità verticale** nei confronti degli enti locali del proprio territorio, di cui ai commi 138-139, ha disposto a "compensazione" del maggiore onere assunto dalla regione che parte dei **trasferimenti che la regione riceve dallo Stato sia sottratta al vincolo di destinazione**, nella misura del triplo delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali.

Detto comma 143 viene, conseguentemente abrogato dal comma 434.²²

Il comma 434 modifica il comma 138 dell'articolo unico della legge n. 220/2010, integrando la **disciplina del "patto regionale verticale"**, sopra descritto.

In particolare, il comma intende introdurre il **nuovo criterio del saldo eurocompatibile**, vale a dire una nuova modalità di calcolo degli obiettivi programmatici, introdotto dall'articolo 2-septies del testo in esame in riferimento al patto di stabilità per le regioni.

²² Per quanto concerne le due forme di flessibilità sopra indicate, il Dossier della Camera dei deputati ricorda che con il "patto regionale verticale", disciplinato dall'articolo 1, commi 138-140, della legge 220/2010, le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. Questa tipologia di flessibilità è stata molto utilizzata: nell'esercizio 2010 le regioni che hanno autorizzato pagamenti ai rispettivi enti locali sono state sette, per la somma complessiva di 403 milioni di euro nell'esercizio 2011, le regioni salgono a dodici per un importo complessivo di 1.128,5 milioni di euro.

I commi 141 e 142 dell'articolo 1, della legge n. 220/2010, prevedono, invece, la possibilità per le regioni a statuto ordinario di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione 'orizzontale' degli obiettivi finanziari tra gli enti locali della regione medesima, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti sul territorio, sempre a patto che venga garantito il rispetto degli obiettivi complessivi (c.d. "patto regionale orizzontale").

Questa forma di flessibilità è stata utilizzata nel 2010 da sole tre regioni, mentre nell'esercizio 2011, le regioni in cui sono state effettuate 'compensazioni' tra gli enti locali salgono ad otto, per un totale complessivo di 70.243 migliaia di euro].

Secondo quanto disposto dal comma 17 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, come modificato dal comma 2 dell'articolo in esame, questa forma di flessibilità continua ad applicarsi anche nel 2013.

La regione che consente agli enti locali del proprio territorio di peggiorare il saldo, dovrà perciò ridefinire il proprio obiettivo programmatico, al fine di 'coprire' quanto concesso agli enti locali, sia in termini di competenza eurocompatibile, come definita dal comma 4 dell'articolo 2-*septies* (vedi), che in termini di competenza finanziaria.

Il comma 437 reca alcune modifiche alla disciplina del c.d. **patto di stabilità interno** “orizzontale nazionale”, introdotto dai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-*ter* del D.L. n. 16/2012, volte ad **anticipare i termini ivi previsti per l'attivazione delle procedure** che consentono la redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni a livello nazionale, al fine di permettere ai comuni medesimi di effettuare maggiori spese in conto capitale.

In particolare, il comma 437 dispone le seguenti modifiche:

- la lettera a) novella i commi 1 e 2 dell'articolo 4-*ter* **anticipando dal 20 settembre al 15 luglio** il termine perentorio entro il quale i comuni che manifestano la volontà di accedere al meccanismo del patto orizzontale nazionale sono tenuti a **comunicare** al Ministero dell'economia **l'entità degli spazi finanziari** che sono disposti a cedere ovvero **di cui necessitano** per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale;
- la lettera b) anticipa, di conseguenza, **dal 5 ottobre al 10 settembre** il termine – di cui al comma 5 dell'articolo 4-*ter* – entro il quale il la Ragioneria generale dello Stato provvede ad **aggiornare il prospetto degli obiettivi** del patto di stabilità dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

10.4.3.3 Misure di premialità per gli enti locali (comma 438)

La disciplina **del sistema di premialità** per gli enti locali virtuosi viene novellata dal comma 438 che modifica il comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 ²³ al fine di chiarire che gli spazi finanziari funzionali a ridurre gli obiettivi degli enti virtuosi sono alimentati anche dagli effetti finanziari prodotti dall'applicazione della **sanzione operata a valere sui trasferimenti erariali** destinati ai comuni della **Regione Siciliana e**

²³ Il meccanismo della premialità, introdotto dal comma 122, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, a ridurre gli obiettivi annuali degli enti locali sottoposti al Patto, sulla base di criteri che saranno definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

10.4.4 Applicazione del patto di stabilità agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso (comma 436)

Il comma 436 reca **l'abrogazione del comma 24 dell'articolo 31** della legge n. 183/2011, che prevedeva l'esclusione dal patto di stabilità degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, fino all'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

L'abrogazione di tale disposizione fa sì che anche gli **enti locali commissariati** per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, **sono assoggettati a partire dall'anno 2013 alle regole del patto di stabilità interno.**

10.4.5. Recupero somme a debito dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno (commi 128-130)

Viene disposto a decorrere dal 1° gennaio 2013 **il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno** a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

Sono previste **limitate eccezioni** a tale disposizione: per il recupero di assegnazioni e contributi inerenti la mobilità del personale e le variazioni dei gettiti ICI inerenti gli immobili di classe "D" ovvero di cui all'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del D.L. n. 262/2006, per le quali è prevista la possibilità di versamenti rateizzati al fine di non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario. A tal fine, il Ministero dell'interno procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione.

Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal D.P.R. n. 270 del 2001 per la reinscrizione dei residui passivi perenti.

In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell'imposta RC auto per le province, salvo

obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incipienti. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati, con cadenza trimestrale, dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno (comma 129).

Infine, al comma 130, viene disposta l'abrogazione delle seguenti disposizioni contrastanti con la disciplina succitata:

- comma 3 dell'articolo 8 del D.L. n. 318/1986 (legge. n. 488/1986), che autorizza il Ministero dell'interno a concedere rateizzazioni dei versamenti dovuti a vario titolo dai comuni;
- comma 14 dell'articolo 31 della legge n. 289/2002 che autorizza il Ministero dell'interno al provvedere al recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, sui trasferimenti erariali o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF;
- comma 16 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, che prevede che il recupero di risorse da parte del Ministero dell'interno possa essere operato a valere sulle dotazioni del soppresso fondo sperimentale di riequilibrio.

11. PARCHI

Il comma 309 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per i presidenti degli Enti parco, non si applicano i minimi previsti di 30 euro a seduta giornaliera previsti dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 7824.

12. PENSIONI

12.1 Esodati (commi 231 – 235)

Le regole di accesso e di decorrenza delle pensioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 201/2011²⁵, si applicano, anche ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011.

²⁵ L'articolo 24 del decreto-legge 201/2011 (c.d. riforma Fornero) ha attuato una revisione complessiva del sistema pensionistico. In particolare, il comma 6 ha ridefinito i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012, disponendo l'innalzamento a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi), nonché l'anticipazione della disciplina a regime

La disposizione riguarda i lavoratori che rientrano nelle seguenti categorie:

- **cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012** e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che perfezionino i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 223/91, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
- **autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011**, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
 - abbiano conseguito dopo il 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7.500 euro ;
 - perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2014;
- che hanno **risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012**, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo

dell'innalzamento progressivo dell'età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026) Più specificamente, sono stati ridefiniti i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei seguenti termini:

➤ 62 anni per le lavoratrici dipendenti private, la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima; tale requisito anagrafico viene ulteriormente innalzato a 63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

➤ 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS; tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

➤ 66 anni per i lavoratori dipendenti privati e i pubblici dipendenti (lavoratori e lavoratrici), la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

➤ 66 anni per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO, nonché della gestione separata INPS.

Il comma 7 prevede invece che il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se il soggetto è in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

indeterminato, con le stesse condizioni di importo e maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori autorizzati ai volontari;

- ai **lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria** alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per potere effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2014.

Con decreto interministeriale saranno fissate le modalità di attuazione delle disposizioni per l'accesso alla salvaguardia dei lavoratori citati in precedenza. Sarà compito dell'Inps, provvedere al monitoraggio delle domande di pensione dei lavoratori in esame. Vengono previsti, dal 2013 al 2020, 554 milioni per far fronte ai pensionamenti dei nuovi salvaguardati.

Inoltre, per finanziare interventi in favore delle varie categorie di lavoratori salvaguardati è istituito, presso il ministero del Lavoro, un fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013, dove confluiranno anche le eventuali risorse non usufruite per le precedenti salvaguardie.

12.2 Rivalutazione delle pensioni (comma 236)

La disposizione stabilisce che per l'anno 2014 non verrà riconosciuta la rivalutazione automatica delle pensioni per coloro che beneficiano di un trattamento pensionistico riconducibile:

- alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo dell'INPS;
- ai vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali.

12.3 Cumulo dei periodi assicurativi (commi 238 – 249)

Il comma 238, per i lavoratori iscritti a determinate Casse previdenziali **diverse dall'INPS**, per i quali sia venuto a cessare, **entro il 30.07.2010**, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto alla pensione, si dispone, **previa presentazione di apposita domanda**, la **costituzione gratuita**, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'AGO per l'invalidità,

la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

I commi da 239 a 249 intervengono invece in materia di **cumuli pensionistici**, stabilendo che:

- gli **iscritti a 2 o più forme di assicurazione obbligatoria** per invalidità, vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, gli autonomi, gli iscritti alla gestione separata dell'INPS e altre forme sostitutive ed esclusive della stessa AGO,
- **non siano** già **titolari di trattamento pensionistico** presso una delle predette gestioni, hanno la facoltà di **cumulare gratuitamente** i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire **un'unica pensione**, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

Si precisa, altresì, che tale facoltà può essere esercitata esclusivamente:

- per la **liquidazione** del trattamento pensionistico così come disciplinato dall'art. 24 del DL 201/2011;
- nel caso di **trattamenti per inabilità** e ai **superstiti** di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Il diritto al **trattamento pensionistico di vecchiaia** è conseguito in presenza di requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti che regolano le gestioni interessate all'esercizio della predetta facoltà e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta da ultimo iscritto.

Il pagamento del trattamento liquidato secondo le regole predette sarà effettuato ai sensi delle **disposizioni previste in materia di totalizzazione**²⁶ dei periodi assicurativi, con particolare riferimento all'art. 5 del D.Lgs. n. 42/2006, il quale stabilisce che:

²⁶Per totalizzazione si intende la facoltà di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa la Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione

- l'onere dei trattamenti sia a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota;
- il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni venga effettuato dall'INPS.

Per quanto riguarda i casi di ricongiunzioni e totalizzazioni già richieste è stato stabilito che:

- coloro che hanno presentato dall'01.07.2010 la **domanda di ricongiunzione onerosa** ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 07.02.1979 n. 29, **potranno recedere** e ottenere la restituzione di quanto versato, ma solo a condizione che la contribuzione ricongiunta non abbia già dato luogo a trattamento pensionistico;
- coloro che hanno già presentato domanda di pensione **in totalizzazione** ex D.Lgs. n. 42/2006, possono accedere al trattamento pensionistico previsto dal comma 239, ma solo nel caso il procedimento amministrativo non sia ancora concluso e vi sia, da parte loro, **espressa rinuncia** alla predetta domanda di totalizzazione.

13. PERSONALE DELLA P.A.

13.1 Lavoratori a tempo determinato nella P.a.: proroga dei contratti a tempo determinato (comma 400)²⁷

L'art. 1, comma 400, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di **“prorogare i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, (...) o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013”**.

La proroga in esame rimane comunque **subordinata ai “vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente”**, nonché alle previsioni di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001²⁸.

²⁷ Per approfondimenti sull'argomento: “La legge di stabilità per il 2013 e i precari della pubblica amministrazione. Proroga dei contratti e riserva nei concorsi”, di Maurizio Danza reperibile alla pagina: <http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-legge-di-stabilita-per-il-2013-e-i-precari-della-pubblica/6105>.

²⁸ Si riportano le disposizioni più rilevanti dell'articolo citato: “comma 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed

Merita particolare attenzione in richiamo ai limiti finanziari vigenti in materia di assunzione di personale a tempo determinato. Il riferimento è rivolto all'**art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010**, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 122/2010, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura **possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa “nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”**.

L'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, peraltro, prevede delle eccezioni: ad esempio, il limite di spesa non trova applicazione per le università, le scuole superiori ad ordinamento speciale e gli istituti zooprofilattici sperimentali, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.

Di conseguenza le predette amministrazioni potranno prorogare senza limiti i contratti gravanti su finanziamenti esterni che rispondano ai requisiti richiesti dalla legge di stabilità, mentre per gli altri contratti a termine gravanti su fondi ordinari la proroga potrà essere attivata solo entro il predetto vincolo finanziario di spesa.

La legge di stabilità precisa che la proroga dei contratti è consentita *“nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*.

Il richiamo è alla l. n. 92/2012 che, tra le altre novità in tema di mercato del lavoro, ha modificato la disciplina generale del contratto di lavoro a tempo determinato. Si tratta di norme applicabili anche al pubblico impiego.

eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato (...omissis...).

Comma 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno (...omissis...).

Comma 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente (...omissis...).”

L'art. 1, comma 7, di tale legge stabilisce che le disposizioni della riforma, per quanto da esse non espressamente previsto, “*costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”. Il successivo comma 8 dispone che “*al fine dell'applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche*”.

13.2 Lavoratori a tempo determinato nella P.a: procedure di reclutamento con riserva di posti e valutazione dell'esperienza professionale (comma 401).

Il successivo comma 401 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, **nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, e dei vincoli finanziari vigenti in materia di contenimento della spesa del personale**, di “*avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico*”²⁹:

- **con riserva di posti**, nel limite del 40 per cento di quelli banditi, **a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato** che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno **tre anni di servizio** alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
- **per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale** maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando”.

La vera novità è rappresentata dal fatto che il legislatore interviene a novellare il T.U. Pubblico Impiego. La disposizione in commento, infatti, forma un **nuovo comma 3-bis inserito nell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001**. Sembra che, mentre in passato le procedure concorsuali con meccanismi di valorizzazione dell'esperienza professionale avevano carattere speciale e ambito di

²⁹ La disposizione non rappresenta una novità assoluta: infatti già l'art. 17, commi 10 e 11, del d.l. n. 78/2009, convertito in legge con modifiche dalla L. 102/2009, aveva introdotto la possibilità di bandire procedure concorsuali simili, atte a favore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina per la stabilizzazione (Finanziarie 2007 e 2008). E anche in quel caso il legislatore aveva posto una netta distinzione tra personale assunto con contratto a tempo determinato (unico a poter beneficiare della riserva di posti) e personale assunto con contratti di co.co.co. (per i quali è possibile solo la valorizzazione, in termini di punteggio, dell'esperienza professionale).

applicazione limitato nel tempo, adesso, invece, le stesse entrano a far parte delle procedure ordinarie di reclutamento per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni.

Viene inserito altresì un ulteriore **nuovo comma 3-ter all'art. 35 del T.U. Pubblico Impiego**, ai sensi del quale *“con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche”*.

L'intervento legislativo si pone in linea con quanto definito nel Protocollo sul lavoro pubblico definito il 3 maggio 2012 tra il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, le Regioni, le Province e i Comuni e le Organizzazioni sindacali, che prevede meccanismi per *“valorizzare nei concorsi pubblici l'esperienza professionale acquisita con rapporto di lavoro flessibile, tenendo conto delle diverse fattispecie e della durata dei rapporti”*.

13.3 Passaggio di personale fra amministrazioni (commi 413-415).

Dal 10 gennaio 2013, l'assegnazione temporanea, il comando e il collocamento fuori ruolo presso organismi internazionali si adottano d'intesa tra le amministrazioni interessate.

Per quanto riguarda l'assegnazione temporanea è utile precisare che l'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. In particolare, il richiamato comma 2-sexies ha disposto che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione triennale di fabbisogno del personale, possano utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto sia da tali norme sia dallo stesso D.Lgs. 165.

L'istituto del comando, preso in esame dalla disposizione della legge di stabilità, è disciplinato dall'articolo 56 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (*“TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*), il quale stabilisce che – per

riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio.

In fine il collocamento fuori ruolo presso organismi internazionali è disciplinato dal comma 1, dell’articolo 1, della l. 27 luglio 1962, n. 1114, la quale prevede che il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche possa, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell’amministrazione interessata, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a 6 mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Tale collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le 500 unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza.

13.4 Trattamento di fine servizio (commi 98 – 111)

La disposizione adempie a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 12, c. 10, del decreto legge 78/2010 ³⁰per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Tale articolo applicava a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, seppur con il principio del pro-rata temporis, il regime del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile, in sostituzione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e delle indennità equipollenti (vedi infra) relative ai trattamenti di fine servizio comunque denominati, in tutti i casi in cui tale trattamento non sia già regolato in base all’articolo 2120 c.c. (e cioè

³⁰ Detto articolo recitava: “10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.”

per tutti i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000 i quali non abbiano optato per il TFR stesso).

Nel settore pubblico, il lavoratore subordinato ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad un trattamento di fine servizio/rapporto. Fino all'emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), veniva liquidata l'indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l'indennità di buonuscita ai dipendenti statali.

I Trattamenti di Fine Servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull'ultima retribuzione), sia per il loro finanziamento, caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell'amministrazione statale o dell'ente locale.

Questi versano la somma totale dovuta, per poi riprendere (rivalendosi) la parte obbligatoria dovuta dal dipendente.

La seguente tabella, trattata dal dossier della camera³¹, riassume le differenze di calcolo tra le due indennità e il TFR:

³¹ Pubblicato al seguente indirizzo:
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/ID0025B.htm#_Toc344481974

Prestazione	Calcolo	Contr. lavoratore	Contr. Datore di lavoro
Indennità di buonuscita (Stato)	1/12 dell'80% ultima retribuzione + 48% Indennità Integrativa Speciale (IIS) per anni utili(*)	2,50%	7,10%
Indennità premio di fine servizio (Enti locali, Asl ecc)	1/15 dell'80% ultima retribuzione annua compresa IIS	2,50%	3,60%
TFR	Somma degli accantonamenti annui, pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata annualmente ad un tasso costituito dall'1,5% + 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo	==	6,91%

(*) Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del CCNL Comparto Ministeri del 12 giugno 2003 (Quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'IIS cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.

L'indennità premio di fine servizio è pari ad 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi di servizio per ogni anno di servizio maturato, comprensiva dell'indennità integrativa speciale (cioè l'indennità di contingenza).

L'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell'80% dell'ultimo trattamento retributivo, dell'indennità integrativa speciale (nella misura del 60%), della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (periodi di servizio resi con iscrizione al fondo, riscattati, nonché quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali, la cui copertura

previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative), computando come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (quella uguale o inferiore si trascura).

La norma di ripristino riguarda (secondo anche quanto riportato nella circolare INPDAP n. 17/2010):

- i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, in quanto quelli assunti in data successiva rientravano già integralmente nel regime del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c.;
- il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, a prescindere dalla data di assunzione.³²

Nell'ambito della contribuzione restava quindi applicata, nei vari regimi, l'aliquota del cd. contributo di rivalsa, pari al 2,5% a carico del dipendente, di cui all'articolo 37 del D.P.R. 1032/1973 (per i dipendenti dello Stato) e all'articolo 11 della L. 152/1968 (per il personale degli Enti locali ecc.).

La Corte nella sentenza 223/2012 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 12, comma 10 del d.l. 78/2010 lo, a fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, in quanto **determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata** a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Inoltre la disposizione risulta incostituzionale poiché consente allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – **determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati**, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro.³³

L'articolo 12 sopracitato, dichiarato incostituzionale, era stato abrogato dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

³² Si segnala, al riguardo, che l'INPDAP aveva interpretato il comma 10 nel senso che esso modificava, per i dipendenti in oggetto, esclusivamente i criteri di calcolo del trattamento di fine servizio, ma non la relativa contribuzione obbligatoria del 2,5% (l'INPDAP, infatti, con la circolare n. 17 dell'8 ottobre 2010 ha sottolineato che "poiché la disposizione indica chiaramente che l'ambito di applicazione è costituito esclusivamente dal <<computo dei trattamenti di fine servizio>> le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine servizio").

³³ Per approfondire l'argomento e leggere il testo integrale della sentenza cfr.

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10401>.

Tuttavia tale decreto non è stato convertito in legge³⁴; quindi per ovviare a tale problematica il comma 98 della legge di stabilità qui in esame, recependo le disposizioni del decreto legge non convertito, ha nuovamente provveduto all'abrogazione del sopraccitato comma, sempre **a decorrere dal 1° gennaio 2011** così ripristinando, appunto, i regimi previgenti, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011.

La legge di stabilità prevede infatti che **i trattamenti di fine servizio liquidati in base all'articolo 12 d.l. 78/2010 prima** della data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 2012 e cioè il **31 ottobre 2012**, vengano **riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10**, e non si recuperano le somme già erogate in eccedenza.

- La legge di stabilità si occupa anche del contenzioso intervenuto sulla disposizione dichiarata incostituzionale stabilendo che:
- i processi pendenti con oggetto la restituzione del contributo previdenziale del 2,5%, si estinguono di diritto;
- le sentenze eventualmente emesse, tranne quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.³⁵

I commi 98 – 101 qui in commento sono entrati in vigore il 1° gennaio 2013.

13.5 Risparmi di spesa da parte degli enti previdenziali (comma 108)

Dal 2013, gli enti di previdenza pubblici devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 300 milioni di euro annui che dovranno essere realizzati, in via prioritaria, con i seguenti strumenti:

- riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici;
- convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (Caf);
- riduzione dei contratti di consulenza;

³⁴ Come risulta dal Comunicato del 31 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2012, n. 303.

³⁵ Riguardo alle spese dei processi in oggetto, si deve intendere che trovi applicazione l'ultimo comma dell'articolo 310 del codice di procedura civile, in base al quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le abbiano anticipate. E' peraltro da ricordare, circa i profili applicativi di tale previsione, che sull'oggetto delle domande giudiziali - cioè, sulla restituzione della contribuzione relativa alla rivalsa summenzionata e sulla disapplicazione, per il futuro, della medesima rivalsa - è intervenuta - in senso favorevole ai richiedenti in giudizio - la richiamata sentenza della Corte costituzionale.

- eventuale riduzione, per gli anni 2013,2014 e 2015,delle assunzioni per ottenere un ulteriore riduzione del personale;
- rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;

stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

14. POLITICHE SOCIALI

Il comma 271 dell'art. 1 prevede un incremento di 300 milioni di euro per il 2013 sullo stanziamento del fondo nazionale della politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*). In opposta direzione si muove invece il comma 279 dell'art. 1, che prevede una riduzione dell'ammontare dei fondi dell' otto per mille destinati *a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale*, pari a 85,5 milioni di euro per il 2013 e a 14 milioni di euro per il 2014.

15. PROTEZIONE CIVILE CALAMITA' NATURALI

Il comma 290 dell'art. 1 prevede un incremento della dotazione finanziaria del fondo per la protezione civile di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (*Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*), conv. con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 18:

- di 47 milioni di euro per il 2013;
- di 8 milioni di euro per il 2014;
- di 50 milioni di euro per il 2015.

Queste nuove risorse finanziarie sono finalizzate a realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti da alluvioni, terremoti e nevicate di eccezionale intensità, compresi **gli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo novembre 2011.**

16. PROVINCE

16.1 La riforma delle province (comma 115)

16.1.1. Quadro normativo precedente alle disposizioni di proroga della legge di stabilità

Il primo significativo intervento in materia di riforma delle province è stato il decreto Monti del dicembre 2011, cioè il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011³⁶.

Tale provvedimento legislativo in parte è stato superato dall'approvazione del decreto legge 95/2012 convertito, con importanti novelle, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”.

Il decreto legge 5 novembre 2012, n. 188 recante “Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane”, che non è stato convertito, **porta a compimento il processo di riordino delle province e di istituzione delle città metropolitane, riducendo il numero delle province delle regioni a statuto ordinario dalle attuali 86 a 51 (incluse le città metropolitane), come individuate dall'articolo 2 dello stesso d.l.**

Infine il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 24 febbraio 2012, lo schema di disegno di legge **(A.C. n. 5210) recante modalità di elezione del**

³⁶ Si veda in proposito l'ordine del giorno dell'UPI e dei Consigli provinciali reperibile alla pagina:

http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/01/1_odg_consigli_31gennaio2012_def.pdf

Per quanto attiene la disciplina delle province si segnalano i seguenti commenti:

- Morte e temporanea resurrezione delle province: non si svuota così un ente previsto in costituzione, Paolo Veronesi, consultabile alla pagina:

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0297_veronesi.pdf;

- La riforma delle province nel decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” reperibile alla pagina:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/01/D.-L.-Monti_Riforma-delle-Province1.pdf;

- Riforma delle Province. Spunti di proposte a breve e lungo termine, Beniamino Caravita e Federica Fabrizzi, consultabile alla pagina:

http://www.federalismi.it/ApiMostraDoc.cfm?content_auth=&Artid=19462&CFID=20943342&CFTOKEN=88860476;

- La riforma delle province nella legge 22 dicembre 2011 n. 214

http://www.diritto.it/system/docs/32871/original/La_riforma_delle_Province_nella_Legge_22_dicembre_2011_n._214.pdf.

- Il canto del cigno delle Province, Carlo Rapicavoli reperibile alla pagina:

<http://www.diritto.it/docs/32861-il-cantodel-cigno-delle-province>

consiglio provinciale e del presidente della provincia, al fine di dare attuazione alla norma della legge n. 214 del 2011 che prevede che le modalità di elezioni degli organi provinciali siano stabilite con legge dello Stato.

16.1.2 Mancata conversione del d.l 188/2012 e disposizioni della legge di stabilità

Considerato il quadro normativo esposto al punto precedente, **la mancata conversione del d.l 188/2012 ha reso necessario l'approvazione di un emendamento³⁷ alla legge di stabilità 2013** (poi divenuto il comma 115 dell'articolo 1) i cui principali effetti sono i seguenti:

- **sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell'applicazione delle disposizioni dei commi 18 e 19 del decreto legge 201/11 che consentivano allo Stato e alle leggi regionali, secondo le rispettive competenze, di svuotare – di fatto - le Province delle loro funzioni, trasferendole ai Comuni o alle Regioni;**
- **proroga al 31 dicembre 2013 del termine entro cui il Parlamento deve approvare la legge che disciplina le nuove modalità di elezione degli organi delle Province. La proroga riguarda il comma 16 del decreto legge 201/11 che disciplina le Province come enti di secondo grado;**
- **commissariamento fino al 31 dicembre 2013 delle Province già commissariate o di quelle Province i cui organi siano in scadenza nel 2013;**

³⁷ Il testo dell'emendamento è il seguente: "Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verificano la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «All'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «In attesa del riordino, in via transitoria». Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge".

- fissazione al 31 dicembre 2013 **del termine** per emanare il nuovo decreto di riordino e accorpamento delle Province **in attesa del riordino**, riconoscimento in via transitoria alle Province delle funzioni fondamentali **(pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, viabilità, edilizia scolastica), previste dall'art. 17, comma 10, del D. L. 95/2012;**
- superamento della previsione del DL 188/12 **che prevedeva la soppressione delle giunte provinciali a partire dal 1° gennaio 2013. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio, oggi in essere, restano in carica fino alla scadenza naturale dei mandati;**
- sospensione, fino al 31 dicembre 2013, dell'applicazione dell'art. 18 del DL 95/12 sull'istituzione delle città metropolitane. **Questo incide sugli adempimenti del 2013 e sulla fase transitoria e riallinea il termine per l'istituzione di tutte le Città metropolitane al 1° gennaio 2014, come previsto dal comma 1 dell'art. 18 del DL 95;**
- sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto 95, **relative al riordino delle Prefetture e dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno.**
- Premesse le novità³⁸ introdotte dalle legge di stabilità 2013 sopra sinteticamente svolte nei paragrafi successivi verranno prese in esame, più analiticamente, le singole disposizioni e i loro effetti sul quadro normativo di riferimento.

16.1.3 Riordino delle province: proroga del termine per l'emanazione del nuovo decreto

Il d.l. 95/2012 ha provveduto al riordino delle province e delle loro funzioni. A tal proposito è utile ricordare che, **a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, non si parla più di soppressione o accorpamento delle province** (come avveniva nel testo del decreto legge) **ma di un riordino che investe tutte le province delle regioni a statuto ordinario.**

Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legge sopra citato ha stabilito che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Consiglio dei ministri determina, con

³⁸ Per approfondimenti: l'UPI ha pubblicato una prima sintesi degli effetti dell'emendamento alla legge di stabilità pubblicato al seguente indirizzo:

http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/12/Nota-di-lettura_Emendamento_Province_21dicembre2012.pdf

apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riordino delle province sulla base di requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia.

La menzionata deliberazione, pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2012, individua i seguenti requisiti minimi :

- popolazione residente³⁹ di almeno 350.000 abitanti;
- dimensione territoriale di 2.500 Km².

Quindi, sulla base di questi criteri, doveva essere predisposto il riordino di tutte le province delle regioni a statuto ordinario. Venivano **fatte salve soltanto:**

le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione;

le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1, quelle cioè che verranno trasformate in città metropolitane.⁴⁰

Inoltre nell'articolo 17 si precisa che anche le regioni a Statuto speciale devono adeguare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto i loro statuti alla nuova normativa; non trovano invece applicazione tali disposizioni per le province autonome di Trento e Bolzano.

Il decreto legge 5 novembre 2012, n. 188 recante "Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane" che **portava a compimento il processo di riordino delle province e di istituzione delle città metropolitane**, riducendo il numero delle province delle regioni a statuto ordinario dalle attuali 86 a 51 (incluse le città metropolitane), non è stato convertito.

La legge di stabilità, come già accennato, ha prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per emanare il nuovo decreto di riordino e accorpamento delle Province. Inoltre ha sospeso, fino al 31 dicembre 2013, l'applicazione dell'art. 18 del DL 95/12 sull'istituzione delle città metropolitane.⁴¹

³⁹ L'articolo 17 del d.l. 95/2012 stabilisce che "la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

⁴⁰ Si segnala che è stata prevista una disciplina specifica per le province che verranno trasformate in città metropolitane contenuta nell'articolo 17, comma 4 e 18 del d.l. 95/2012.

⁴¹ Sull'argomento si segnala "La città metropolitana e il riordino delle autonomie territoriali. un'occasione mancata?" (Relazione a "Il Sabato delle Idee" organizzato dall'Università degli studi "Suor Orsola Benincasa"-Napoli, Castel Capuano, 19 gennaio 2013) pubblicato su Segretarietlocali.it.

Tale disposizione incide sugli adempimenti del 2013 e sulla fase transitoria e riallinea il termine per l'istituzione di tutte le Città metropolitane al 1° gennaio 2014, come previsto dal comma 1 dell'art. 18 del DL 95.

16.1.4 Funzioni delle province

Il decreto legge 95/2012 ha profondamente modificato anche le funzioni attribuite alle province. In particolare, la nuova disciplina era contenuta nel comma 6 dell'articolo 17: la disposizione si collocava in un quadro legislativo che era già stato precedentemente disciplinato con il decreto Monti del dicembre 2011.

L'articolo 23 di tale decreto prevedeva infatti che **alla Provincia venissero riservate esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni**, nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. I comuni potevano istituire organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni.

In questo contesto l'articolo 17, comma 10, del d.l. 95/2012 - qui in esame - interveniva nuovamente in materia di funzioni amministrative prevedendo il mantenimento in capo alle province, oltre alle funzioni sopra richiamate di indirizzo e coordinamento delle funzioni di vasta area, e in particolare:

a) la pianificazione territoriale, provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza;

b) la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

b-bis) la programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

Con riferimento a quest'ultima funzione si osserva che l'edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici è attribuita ai comuni dall'articolo 29, comma 1 del decreto 95/2012, ma soltanto con riferimento alla parte non attribuita alla province.

Il successivo **decreto legge 5 novembre 2012, n. 188** recante "Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane", disponeva, introducendo il comma 10 *bis* nell'articolo 17 del d.l. 95/2012, che nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le Regioni con propria legge trasferiscono ai comuni le

funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle regioni medesime.

Detto decreto legge non è stato convertito e la legge di stabilità ha stabilito che, in attesa del riordino, sono attribuite in via transitoria alle Province le funzioni fondamentali (pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, viabilità, edilizia scolastica), previste dall'art. 17, comma 10, del D. L. 95/2012.

16.1.5 Organi provinciali – disciplina transitoria

I commi 15, 16 e 17 dell'art. 23 del d.l 95/2012 ridisegnavano invece **gli organi** della provincia, senza peraltro delineare le relative modalità di elezione. Gli organi venivano ridotti: si provvedeva infatti all'eliminazione delle giunte provinciali.

Si stabiliva la durata di cinque anni per tali organi mentre le modalità di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia erano rinviate alla legge dello Stato che avrebbe dovuto essere pubblicata **entro il 31 dicembre 2012** (commi 15 e 16).

La legge di stabilità ha prorogato al 31 dicembre 2013 detto termine specificando che la proroga riguarda il comma 16 del decreto legge 201/11 che disciplina le Province come enti di secondo grado.

Il rinnovo degli attuali organi provinciali era invece oggetto del **comma 20 dell'art. 23**, che rinvia alla legge statale la determinazione del termine decorso il quale gli organi in carica delle Province decadono ed individua una disciplina transitoria, diversificata per gli organi provinciali che vanno in scadenza prima del 31 dicembre 2012 (termine ultimo per l'adozione della nuova legge elettorale) e per quelli che devono essere rinnovati successivamente.

Agli organi in scadenza prima del 31 dicembre 2012, per i quali si dovrebbe procedere all'indizione delle elezioni nella primavera 2012, si applicava, fino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) che disponeva lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario, dopodiché si sarebbe proceduto alle elezioni con le nuove disposizioni.

Gli organi provinciali in scadenza dopo il 31 dicembre 2012, restavano invece in carica fino alla scadenza naturale e vengono rinnovati secondo le nuove regole.

La legge di stabilità ha invece previsto il commissariamento fino al 31 dicembre 2013 delle Province già commissariate o di quelle Province i cui organi siano in scadenza nel 2013.

Il **decreto legge 5 novembre 2012, n. 188** recante “Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane”, successivamente intervenuto sulla materia, disponeva inoltre la **soppressione delle giunte provinciali già a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2013**: il Presidente avrebbe potuto delegare l’esercizio di funzioni a non più di 3 consiglieri provinciali.

Tale previsione è stata superata dalla legge di stabilità 2013 secondo la quale il Presidente, la Giunta e il Consiglio, oggi in essere, restano in carica fino alla scadenza naturale dei mandati.

17. SPESE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

17.1 Acquisto di mobili e arredi e divieto di acquisto di autovetture e stipula di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture (comma da 141 a 145)

I commi da 141 a 145 introducono per le amministrazioni pubbliche⁴² inserite nel conto economico consolidato della pubblica e le Autorità indipendenti (inclusa la CONSOB) per il biennio 2013-2014, un **limite alle spese per l’acquisto di mobili e arredi, nonché il divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.**

Le spese per mobili e arredi non potranno essere di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, salvo che l’acquisto stesso sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

In tale caso, il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale del bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili.

La violazione degli obblighi sanciti dal comma in esame è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (comma 141).

Le somme derivanti da tali riduzioni di spesa sono versate, annualmente, entro il 30 giugno, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Tale obbligo non ricorre per gli enti e gli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali (comma 142).

⁴² La norma in esame individua le amministrazioni pubbliche facendo riferimento all’elenco compilato dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica, vi sono comprese le regioni, gli enti locali e gli enti e agenzie regionali).

Il comma 143 inasprisce i limiti già previsti dalla normativa vigente⁴³ in materia di automobili di servizio, stabilendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e sino al 31 dicembre 2014, per le medesime amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 sia imposto il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, con esplicita previsione della revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012.

Tali limiti all'acquisto di arredi, mobilio e autovetture non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (comma 144).

Il comma 145 dispone che **l'applicazione delle suddette misure di contenimento della spesa costituisce, per le Regioni, condizione per l'erogazione da parte dello Stato della quota dei trasferimenti erariali** di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 174 del 2012.

La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legge n. 174, ossia con comunicazione, da parte degli enti interessati (giunte e consigli regionali) alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'economia e finanze.

Si ricorda che l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012 prevede l'erogazione dei trasferimenti alle regioni a condizione che, da parte loro, sia adottato un insieme di misure di riduzione di costi. In particolare, prevede che a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni (esclusi quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale) nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, sia erogata solo a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, adotti, entro il 30 novembre 2012, una serie di misure di contenimento dei costi degli apparati politici.

Tra tali misure figurano la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali, la riduzione e il divieto di cumulo degli emolumenti percepiti dagli stessi, la commisurazione del trattamento economico all'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

⁴³ Sul contenimento dei costi delle 'auto blu' si sono succeduti nel corso degli anni numerosi interventi normativi. Da ultimo, l'articolo 5, commi 2-4, del decreto-legge n. 95 del 2012¹³², ha stabilito che a decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti (inclusa la Consob) e le società loro controllate non possano effettuare spese superiori al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi.

l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di controllo interno; la pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo; la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari.

17.2 Convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari (commi 149-150)

I commi 149 e 150 prevedono per gli acquisti, da parte delle P.A., di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della P.A., ad altri mercati elettronici o alle centrali regionali di riferimento.**

In particolare, il comma 149 precisa che l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. opera fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso agli acquisti centralizzati per le medesime amministrazioni disposti dal comma 449 del medesimo articolo 1 della legge n. 296/2006, nonché la previsione del ricorso al sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

Inoltre, prevede, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitari (in quanto enti che allo stato non soggiacciono all'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della P.A.) che vengano definite linee guida per la razionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della P.A. o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato. Le linee guida dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

A decorrere dall'anno 2014, i risultati conseguiti dalle singole istituzioni saranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

Il comma 150 modificando il comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), va ad inserire gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nelle amministrazioni pubbliche statali aventi l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla Consip.

17.3 Gas, energia e telefonia (commi 151-152)

I commi 151 e 152 - modificando l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012⁴⁴ –dispongono la **soppressione dell'obbligo del mercato elettronico per l'approvvigionamento di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**, per le pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

17.4 Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche (commi da 146 a 148)

I commi da 146 a 148 dettano disposizioni in materia di consulenze esterne rese alle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 146 prevede una **limitazione del ricorso alle consulenze in materia informatica** per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai soli casi eccezionali (che devono essere adeguatamente motivati) in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Il comma 147, nel modificare la lettera c, comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, **vieta il rinnovo di tutti gli incarichi di consulenza** nella pubblica amministrazione. Consente la possibilità di proroga solo nel caso in cui sia necessario completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico⁴⁵.

Il comma 148 prevede che i medesimi vincoli e obblighi di trasparenza nell'affidamento di incarichi di consulenza si applichino anche alle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche.

⁴⁴ L'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) prevede che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

⁴⁵ Anche la giurisprudenza contabile si è di recente espressa nel senso di disporre il divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza e di limitazione delle proroghe dei medesimi ai soli casi in cui occorra completare il progetto, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (cfr. Corte dei conti, sez. giur. con sede in Trento, sent. n. 1/2012; sez. giur. Campania, sent. n. 533/2012)

17.5 Razionalizzazione degli acquisti di beni servizi da parte della P.A. (commi da 153 a 155)

I commi da 153 a 155 recano disposizioni in materia di **razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione.**

In particolare, il comma 153 - modificando l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 – apporta talune modifiche alla disciplina del diritto di recesso delle pubbliche amministrazioni nei contratti di fornitura o di servizi, esercitabile nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipula del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche⁴⁶.

Il comma 154 stabilisce invece che non si dà luogo a nullità del contratto e non si applicano le responsabilità amministrative e disciplinari quando il contratto è stato stipulato a un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri, di qualità e prezzo, messi a disposizione da Consip e a condizione che tra amministrazione e impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Il comma 155 novellando in più punti l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, come introdotto dall'articolo 1, comma 16-bis, del citato decreto-legge n. 95 del 2012⁴⁷, stabilisce che, ove previsto dal bando di gara (e non più in casi di particolare interesse per l'amministrazione), le convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi possono essere stipulate con una o più imprese alle medesime condizioni contrattuali, anziché alle condizioni contrattuali migliorative, proposte dal miglior offerente.

Il comma 158 dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, si individuino le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le

⁴⁶ Art. 1, comma 13, d.l. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (...).

⁴⁷ Il comma 16-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 95/2012, prevedeva che, in casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.

amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedano alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

17.6 Riduzione della spesa degli enti territoriali

Con specifico riguardo ai **Comuni, il comma 119** dell'art. 1 dispone una riduzione delle risorse finanziarie destinate ai Comuni prevedendo che *il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23⁴⁸ (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna siano ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.*

Il comma 120 dell'art. 1 prevede invece un incremento per il 2013 del fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni e disciplinato dal successivo comma 380 dell'art. 1.

Con riguardo invece alle **province, il comma 121** dell'art. 1 dispone una riduzione delle risorse finanziarie destinate alle province, prevedendo che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'*articolo 21 (Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna siano ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e

⁴⁸ L'art.2 del d. lgs.23/11 recita:

“Art. 2 *Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare*

In vigore dal 1 gennaio 2013

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:

- a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5;
- c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
- d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
- e) tributi speciali catastali;
- f) tasse ipotecarie;
- g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo.

Omissis”

di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

17.7 Tetto complessivo delle spese (commi da 449 a 459)

I commi da 449 a 459 prevedono la **fissazione del tetto complessivo alle spese eurocompatibili delle regioni a statuto ordinario** che non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni.

In particolare, i commi da 449 a 451 dispongono che l'ammontare dell'obiettivo per ogni regione, relativamente agli esercizi dal 2013 al 2016, viene fissato dalla Conferenza unificata⁴⁹ ovvero, in mancanza di accordo, dal Ministero dell'Economia. Tali spese sono calcolate come somma degli impegni di parte corrente al netto di trasferimenti, imposte e oneri straordinari, del complesso dei pagamenti sia in parte corrente che in conto capitale.

Il comma 452 dispone la revisione delle regole per il calcolo della spesa delle regioni, attraverso la modifica dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 452 (comma 453).

I commi da 454 a 459 dispongono che le regioni a statuto speciale e le province autonome concordano con il ministro dell'Economia gli obiettivi del patto per gli anni dal 2013 al 2016 riducendo la propria spesa. I presidenti delle regioni avanzano la propria proposta di riduzione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato accordo le loro spese sono comunque ridotte, nel rispetto dei principi dettati dai loro statuti.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome che gestiscono la finanza degli enti locali del proprio territorio fissano le modalità attuative del patto per tali enti e in caso di mancato accordo si applicano le regole dettate a livello nazionale. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome concorrono inoltre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica con l'assunzione a proprio carico di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria.

⁴⁹ Il 24 gennaio 2013 la Conferenza delle Regioni ha approvato la deliberazione sulla ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013 espresso in termini di competenza euro compatibile, di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La tabella di riparto è stata poi ratificata dalla Conferenza Stato-Regioni tenutasi sempre il 24 gennaio. Il testo della deliberazione è consultabile alla pagina: <http://www.regioni.it/it/show-2188/newsletter.php?id=1686#art10721>.

18. SANITA'

18.1 Acquisto di beni da parte di ASL e ospedali (comma 36)

Il comma 36 dispone che i beni acquistati da Asl e ospedali, a partire dal 2016, andranno ammortizzati nell'esercizio di acquisto, mentre, tra il 2012 e il 2015, i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, dovranno essere interamente ammortizzati applicando le percentuali indicate per esercizio di acquisizione.

18.2 Assistenza sanitaria (commi da 82 a 87)

I commi 82 e 83 concernono la mobilità sanitaria internazionale, cioè l'assistenza sanitaria erogata ai cittadini italiani all'estero ed ai cittadini stranieri in Italia.

Si prevede che, **a decorrere dal 1° gennaio 2013, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale**, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

A tale regolazione finanziaria si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi sia all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero che dei cittadini stranieri in Italia⁵⁰ (comma 83).

Il comma 84 stabilisce che, **a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta**⁵¹ di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618⁵².

⁵⁰ La norma prevede altresì, in attuazione dell'art. 18, c. 7, del d.lgs. 502/1992 che l'imputazione alle regioni dei costi e dei ricavi avvenga in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

⁵¹ Il comma 85 stabilisce che al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

⁵² L'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 (Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della L. n. 833 del 1978), prevede due principali forme di assistenza: **diretta**, erogata tramite convenzioni da stipularsi con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, e **indiretta**, (l'assistito paga la prestazione ricevuta all'estero e presenta alla Asl di residenza la ricevuta di pagamento per ottenere il rimborso della prestazione), nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni previste, ovvero le stesse per qualsiasi motivo siano cessate o sospese, nel caso di prestazioni rientranti nei livelli

Le modalità applicative delle norme sulla mobilità sanitaria internazionale⁵³ in oggetto sono definite con regolamento governativo di delegificazione, da emanarsi entro il 30 aprile 2013, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 86).

E' previsto infine che, dall'attuazione delle medesime norme si prevedono risparmi di spesa pari a 22 milioni di euro per il 2013, a 30 milioni per il 2014 e a 35 milioni annui a decorrere dal 2015 (comma 87).

18.3 Ospedali (comma 275)

Il comma prevede l'assegnazione di 52,5 milioni di euro in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e, per l'anno 2013, un contributo di 5 milioni di euro a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di diritto pubblico per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia.

18.4 Personale sanitario (comma 88)

Il comma 88 stabilisce che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e dell'economia, sono stabilite le procedure per una **verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica** ai sensi dell'articolo 42⁵⁴ del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o inidoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma **comunque idoneo a proficuo lavoro** ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001.

stabiliti dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le predette convenzioni, per comprovati motivi di urgenza o di necessità l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati.

⁵³ Si ricorda che la direttiva europea sulla mobilità transfrontaliera (direttiva 2011/24, inclusa nell'all. b) della legge comunitaria 2012, all'esame del Senato) è improntata a favorire la mobilità sia dei pazienti sia degli operatori e prevede nuove regole, in particolare sulle prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, oltre che sui ricoveri. La direttiva deve essere recepita entro il 25 ottobre 2013 da parte degli Stati membri). Si ipotizzano ricadute particolarmente rilevanti in alcuni settori (le cure odontoiatriche, ad esempio) o per alcune aree geografiche (est europeo). La direttiva è consultabile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:IT:PDF>.

⁵⁴ L'art. 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che: "Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all' articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza." (...).

Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare il personale che, in esito alla predetta verifica, è stato dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale.

La verifica straordinaria, è svolta dall'INPS (entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge), che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, senza oneri per la finanza pubblica.

18.5 Riduzione di spese nel settore sanitario (commi 131-136)

I commi da 131 a 136 dettano alcune disposizioni, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, volte a razionalizzare le risorse in ambito sanitario e conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi.

In particolare il comma 131, lettera a) concerne la **riduzione percentuale del 10% degli importi e delle connesse prestazioni, relativi a contratti in essere di appalto di servizi o di fornitura di beni e di servizi, stipulati da enti ed aziende del servizio sanitario nazionale**, andando ad incrementare la misura della riduzione percentuale da 5 a 10 punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La medesima disposizione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano comunque sostituire l'intero meccanismo in esame con l'adozione di **misure alternative, idonee ad assicurare l'equilibrio del bilancio sanitario**.

La lettera b) del comma 131 modifica invece il limite massimo di spesa per l'acquisto di dispositivi medici⁵⁵, riducendolo da 4,9 a 4,8 punti percentuali per il 2013 e da 4,8 a 4,4 punti a decorrere dal 2014. La base di calcolo del limite, a livello nazionale e in ciascuna regione, è costituita, rispettivamente, dal fabbisogno sanitario⁵⁶ nazionale standard e da quello regionale⁵⁷.

In funzione delle disposizioni recate dal comma 131, il comma 132 **riduce il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, di 600 milioni di euro per il 2013 e di un miliardo di euro annui a decorrere dal 2014.

⁵⁵ E' compresa nei dispositivi medici anche la spesa relativa all'assistenza protesica.

⁵⁶ La determinazione dei fabbisogni standard nazionali e regionali è disciplinata dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

⁵⁷ Il valore in termini assoluti del limite nazionale e di quello della singola regione è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il superamento del limite regionale è recuperato interamente a carico della regione; è escluso l'obbligo di ripianamento per le regioni che abbiano fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

Il comma 133 stabilisce che **le aziende sanitarie devono pubblicare on line i prezzi unitari** corrisposti per l'acquisto di beni e servizi.

E altresì previsto che, al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza e monitoraggio delle cure, nonché il controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, **le regioni possono prevedere l'istituzione, all'interno delle strutture sanitarie, di funzioni per la gestione del risk management** con competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia⁵⁸ (comma 134).

Il comma 135 stabilisce che, al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all'**Agenzia italiana del farmaco** dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158⁵⁹, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'Agenzia stessa è autorizzata alla **conclusione dei concorsi già banditi** alla data di entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95⁶⁰, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino a riassorbire la quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato.

Sempre in materia sanitaria, si stabilisce che non è necessaria l'autorizzazione preventiva per importare plasma per farmaci emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea se proviene da centri di raccolta e produzione allocati sul territorio

⁵⁸ Tale funzione è suggerita anche nella Raccomandazione n. 9/2009 del Ministero della salute avente per oggetto "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchiature elettromedicali".

⁵⁹ Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 reca disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

⁶⁰ L'art. 2 del decreto legge 95/2012 prevede che: "Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi." (...).

degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense (comma 136).

19. TRASPORTI

19.1 Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (comma 301)

◇ Istituzione

La legge di stabilità al comma 301, introducendo l'articolo 16 bis al d.l. 95/2012, istituisce, dal 2013, un Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Sarà alimentato da una compartecipazione alle accise sul gasolio per autotrazione e benzina.⁶¹

◇ Ripartizione del fondo fra le regioni a statuto ordinario

Con un decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità **per ripartire il fondo e trasferire le risorse alle Regioni a statuto ordinario.**

Per i criteri si tiene conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi.

Entro quattro mesi dal Dpcm **le Regioni a statuto ordinario, se vorranno ottenere contributi statali, dovranno adottare un piano di ri-programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, eliminando anche le modalità di trasporto diseconomiche.**

In ogni caso, considerando che si tratta di avviare un processo molto complicato, in via di prima attuazione, il ministro dell'Economia emana un decreto ministeriale, di concerto con le Infrastrutture e sentita la Conferenza unificata, per ripartire un acconto pari al 60% dello stanziamento del Fondo.

Le risorse ripartite (che saranno erogate alle Regioni con cadenza mensile) sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio.

⁶¹ Per le valutazioni sulla copertura finanziaria del fondo cfr. il dossier del senato "schema di copertura" redatto ex art. 126, comma 4, Reg. Sen. e pubblicato al seguente indirizzo:
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/224/DB52.pdf.

◇ **Obblighi di comunicazione**

Dal 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e quelle ferroviarie regionali e locali trasmettono ogni sei mesi all'Osservatorio i dati economici e trasportistici, per creare una banca di dati per la verifica dell'andamento del settore. L'accesso al fondo da parte della Regione è subordinato al fatto che assicuri l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri del Dpcm.

Infine un altro DPCM stabilirà le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi.

19.2 Trasporto ferroviario - proroga blocco delle azioni esecutive contro società a partecipazione regionale – (comma 177)

Prorogato fino al 31 dicembre 2013 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale. Obiettivo della proroga è consentire il regolare svolgimento delle funzioni del Commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali.

20. TRIBUTI E CANONI

Le novità introdotte dal legislatore statale in materia tributaria possono essere analizzate in un duplice ambito identificandone e valutandone gli effetti sui tributi locali e su quelle statali.

Per ciò che concerne il primo profilo la legge di stabilità 2013 ha portato ad ulteriore compimento un processo di crescente riduzione del finanziamento statale degli enti locali, che dovranno sempre più frequentemente fare uso di una accresciuta potestà in materia tributaria per reperire direttamente dai cittadini residenti nei loro territori le risorse necessarie per il loro funzionamento e per la progettazione dei loro investimenti.

Vanno in questa direzione:

- la nuova disciplina della Tares, che prevede un obbligo di copertura integrale del servizio rifiuti con i proventi di tale tributo prevedendo altresì una maggiorazione locale per finanziare i servizi indivisibili,;
- la quasi integrale attribuzione del gettito dell'Imu ai Comuni, che sostituisce la precedente perequazione verticale garantita dallo Stato.
- A tale rafforzamento della potestà tributaria degli enti locali finalizzato a consentire una drastica contrazione dei flussi finanziari provenienti dallo Stato si accompagna un contenuto intervento sul sistema tributario statale avente essenzialmente per oggetto:
 - l'aumento dell'ammontare delle detrazioni Irpef per i figli a carico;
 - il passaggio, a decorrere dal 1 luglio 2013, dell'aliquota dell'Iva dal 21 al 22%;
 - l'introduzione nel nostro ordinamento della nuova tassazione sulle transazioni finanziari, la Tobin Tax

La necessità di conseguire una riduzione del costo del lavoro e le difficoltà di ottenere le risorse necessarie per garantirne il finanziamento emergono, invece, nella manovra sull'Irap che posticipa al 2004 gli aumenti previsti per la deduzione dalla base imponibile di tale tributo per ogni lavoratore dipendente.

20.1 Accise

Il comma 363 dell'art. 1 estende la categoria dei prodotti soggetti ad accisa di cui al d.lgs. 26-10-1995 n. 504 (*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*) ricomprendendovi anche gli additivi per carburanti.

20.2 Canoni

Il comma 137 dell'art.1 estende dal 10 gennaio 2013 i sovracanonici idroelettrici, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (*Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici*), a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

20.3 IRAP

I **commi 484 e 485** dell'art. 1 prevedono per la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quelli in corso al 31 dicembre 2013, un aumento degli importi per le deduzioni dalla base imponibile Irap per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta.

Viene prevista (**comma 515**) l'istituzione a decorrere dal 2014 di un fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzato a consentire l'introduzione di esenzioni dall'Irap per le persone fisiche esercenti le attività commerciali, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

20.4 IMU

Il **comma 380** dell'art. 1 attribuisce per gli anni 2013 e 2014 interamente il gettito dell'Imu ai Comuni, sopprimendo la riserva statale di cui al comma 11 l'art.13 del d.l. 201/11 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), conv. con mod . dalla legge 214/2011 ⁶², ad esclusione della quota di gettito spettante allo Stato sugli immobili a destinazione produttiva, sui quali si applica una aliquota dello 0,76%, che i Comuni possono aumentare di uno 0,30%.

Viene prevista l'istituzione di un *fondo di solidarietà comunale*, alimentato da una quota parte del gettito dell'Imu di spettanza dei Comuni definita da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

⁶² Tale disposizione recitava:

“11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”

In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

L'ammontare iniziale del predetto fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria di spettanza dei Comuni.

La previsione di questo fondo, finalizzato a consentire la realizzazione di una perequazione orizzontale tra Comuni, determina la contestuale soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del d. lgs. 23/11 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*).

Il comma 383 dell'art. 1 prevede che la verifica del gettito dell'Imu, presupposto per la definizione dei rapporti finanziari tra Stato e comuni, avvenga utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolati deliberati dai singoli Comuni e raccolti dall'Ifel (Istituto per la Finanza e l'Economia Local).

20.5 IMU per gli immobili all'estero: IVIE

I commi 518-519 dell'art. 1 spostano la decorrenza del nuovo tributo, ovvero dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)⁶³ al 2012, prevedendo che i versamenti effettuati nel 2011 siano da considerarsi in acconto di quanto dovuto per il 2012.

La riduzione dell'aliquota allo 0,40% viene riconosciuta a tutti coloro che usano l'immobile all'estero come abitazione principale.

20.6 IVA

Il comma 480 dell'art. 1 prevede che a decorrere dal 1 luglio 2013 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto passi dal 21% al 22 %.

Al fine di recepire la [direttiva 2010/ 45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010](#), recante modifica della [direttiva 2006/112/CE](#) relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, **i commi da 325 a 335** dell'art.1 introducono numerose modifiche al Dpr 633/72 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*) in materia :

⁶³ Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. (comma 14 art.19 del d.l. 201/11 *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*. conv. con mod. dalla legge 214/11).

- di conversione in euro della base imponibile;
- di fattura elettronica, di fattura semplificata e di emissione di fatture ordinarie e semplificate;
- di individuazione degli acquisti infracomunitari

In particolare viene stabilito che *ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura.*

Viene disciplinata l'emissione della fattura elettronica, ovvero quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico, il cui utilizzo è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

Viene prevista l'emissione di una fattura semplificata per operazioni di importo complessivo non superiore a 100 euro e per le note di variazione.

Viene previsto che *le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza.*

20.7 Addizionale regionale all'Irpef

Il comma 555 dell'art. 1 rinvia dal 2013 al 2014 l'applicazioni di alcune disposizioni⁶⁴ che rafforzeranno la potestà legislativa regionale nella disciplina della

⁶⁴ I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 del d. lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*) recitano:

“3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. **La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;** con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12.

4. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

5. **Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia,** maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di

addizionale regionale all'irpef aventi per oggetto essenzialmente:

- la non applicazione dell'aumento oltre lo 0.50% sui redditi fino a 15000 euro;
- la possibilità per le regioni di prevedere delle detrazioni in favore della famiglia

20.8 Detrazioni Irpef

Gli interventi sull'imposta sul reddito delle persone fisiche risultano contenuti essendosi tradotti in un limitato incremento degli importi delle detrazioni, ovvero degli importi da sottrarre ai valori dell'imposta lorda.

Il comma 483 dell'art. 1 introduce infatti alcuni aumenti dell'ammontare delle detrazioni Irpef prevedendo i seguenti importi :

- 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- un aumento di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*).

20.9 Incremento della produttività del lavoro

Il comma 482 dell'art. 1 prevede l'introduzione di una speciale agevolazione per consentire la proroga dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro entro un limite massimo di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014⁶⁵.

Viene affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di attuazione di tale agevolazione, che avrà presumibilmente per oggetto una detestazione dei premi di produttività.

sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.”

⁶⁵ Per le medesime finalità per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 vengono stanziati risorse entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro.

20.10 Tares: la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi⁶⁶

Il comma 387 dell'art.1 introduce alcune modifiche e integrazioni alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disciplinato all'interno dell'articolo 14 del d.l. 201/201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), conv. dalle legge 214/11⁶⁷.

La nuova Tares, dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, elimina la Tarsu, la Tia 1⁶⁸ e la Tia 2⁶⁹ e presenta una duplice natura, ovvero quella di tassa sui rifiuti e di imposta sui servizi indivisibili.

Il fatto generatore dell'obbligazione tributaria è l'utilizzazione di superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani indipendentemente dalla loro effettiva produzione.

L'intervento più significativo della legge di stabilità ha per oggetto la determinazione della base imponibile del nuovo tributo durante un regime transitorio che precede l'applicazione, allorquando verrà perfezionato il riallineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari., di nuovi criteri. Viene infatti previsto che la tariffa della Tares venga commisurata alle **quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla**

⁶⁶ Sull'argomento cfr. "Tares-nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi- novità della L. 228/2012" di Giuseppe Debenedetto reperibile alla pagina:

<http://www.professioni-mprese24.ilsole24ore.com/content/dam/professioni24/fiscocontabilita/SF%2003-2013%20Debenedetto%20-%20Tares.pdf>.

⁶⁷ Tale disposizione recita:

"Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

In vigore dal 1 gennaio 2013

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.**

2. **Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune** nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. **Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.**

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. **Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.**

6. **In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.**

Omissis"

⁶⁸ TIA 1 è la tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D. Lgs. N. 22/1997 (*Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*).

⁶⁹ T IA 2 è la tariffa integrata ambientale di cui all' art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*).

base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Fino all'attuazione dei nuovi riallineamenti catastali la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.⁷⁰

In merito alla determinazione della superficie tassabile l'applicazione del criterio dell'80 % della superficie catastale viene rinviato al momento in cui verrà concluso l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune (comma 9 bis dell'art.14 del d.l. 201711).

Viene inoltre previsto che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*)⁷¹, possano affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al

⁷⁰ Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).

⁷¹ Il comma 5 dell'art. 52 del d. lgs. 446/97 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) recita:

“5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. (141)

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.”

comma 29⁷², ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

Il pagamento del tributo avverrà a regime in quattro rate trimestrali. Per l'anno 2003 viene previsto che:

- il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine;
- fino alla nuova determinazione delle tariffe⁷³, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU, o di TIA, 1 oppure di TIA 2.
- il pagamento dell'imposta sui servizi è effettuata in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato.

20.11 Tobin tax

Il comma 491 dell'art. 1 introduce nel nostro ordinamento la nuova imposta sulle transazioni finanziarie, la Tobin Tax,⁷⁴ prevedendo che:

il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile⁷⁵, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione⁷⁶.

⁷² Il comma 29 dell'art.14 del d.l. 201/11 recita:

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo

⁷³ comma 23 dell'art.14 del d.l. 201/11 recita:

“23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.”

Ved anche il testo del comma 29 dell'art.14 del d.l. 201/11 riportato nella nota precedente

⁷⁴ La Tobin tax, dal nome del premio Nobel per l'economia James Tobin, che la propose nel 1972, è una tassa che prevede di colpire tutte le transazioni sui mercati valutari per stabilizzarli (penalizzando le speculazioni valutarie a breve termine, ai quei tempi non esistevano gli strumenti derivati), e contemporaneamente per procurare entrate da destinare alla comunità internazionale.

⁷⁵ Il comma 6 dell'art. 2346 del c.c. recita:

“Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.”

⁷⁶ *Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il*

L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.

L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Le operazioni su strumenti finanziari derivati sono soggette ad una **imposta fissa** determinata secondo i criteri e i valori definiti nella tabella 3 allegata alla legge di stabilità⁷⁷.

Per ciò che concerne invece l'identificazione dei soggetti passivi l'imposta sui trasferimenti di azioni e di strumenti finanziari partecipativi è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, mentre l'imposta per le operazioni sui derivati è dovuta da ciascuna delle controparti della negoziazione.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato nel mese successivo a quello dell'effettuazione delle operazioni oggetto del tributo.

corrispettivo versato.

⁷⁷ I valori definiti all'interno della tabella risultano i seguenti:

Strumento finanziario	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Sup. 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200

L'imposta si applica a decorrere dal 1 marzo 2013 per le transazioni finanziarie e dal 1 luglio 2013 per le operazioni su strumenti finanziari derivati.

Il comma 500 dell'art. 1 prevede l'emanazione entro il 30 gennaio 2013 di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità di applicazione dell'imposta.

21. WELFARE

21.1 Aiuti ai lavoratori licenziati (comma 314)

Il comma 314 stanza nuove risorse finanziarie per aiuti ai lavoratori licenziati per un ammontare pari a 8 milioni di euro per il 2014; 10 milioni di euro per il 2015 e 4 milioni di euro per il 2016.

21.2 Congedi parentali (comma 339)

Il comma 339 integra la disciplina dei **congedi parentali** di cui all'art. 32 del d.lgs. 151/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, prevedendo che la contrattazione collettiva di settore possa stabilire modalità di fruizione di tali congedi **anche su base oraria**, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Resta valido il periodo di avviso di 15 giorni per usufruire del congedo. E' inoltre stabilito che, durante tali periodi, il lavoratore e il datore di lavoro concordino, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

21.3 Contratti di solidarietà (comma 256)

Il comma 256 destina 60 milioni di euro alla **proroga** per il 2013 del contributo integrativo dello Stato ai **contratti di solidarietà**⁷⁸, che consente una erogazione complessiva dell'80% della retribuzione persa.

⁷⁸ I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro al fine di:

- mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 legge 863/84);
- favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84).

21.4 Fondi di solidarietà e Fondi per l'occupazione (commi da 251 a 254)

Il comma 251 posticipa di un anno dall'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 quindi a luglio 2013, il termine per **l'attivazione dei fondi di solidarietà bilaterali** per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni). Tali fondi dovranno assicurare la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile.

Il comma 253 prevede che la **riprogrammazione dei fondi strutturali 2007-2013** possa prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. **Alle regioni viene riconosciuta la gestione delle risorse relative alle misure di politica attiva**, ma dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 254, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori, **incrementa le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione**, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 200 milioni di euro per il 2013⁷⁹.

⁷⁹ In materia si veda anche l'art. 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) che aveva già incrementato il fondo sociale per l'occupazione e la formazione di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.